

DOTT.SSA FRANCESCA SAGLIOCCO
DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE DEI CONTI

**TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PROCEDURE CONCORSUALI**

R.G. n. 220-1/2023

**Oggetto: pubblicazione sul sito web del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere -
procedura familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore
relativa ai sigg.ri *Carfora Lettieri Salvatore e Liberti Rosa*.**

La sottoscritta dott.ssa *Francesca Sagliocco*, in qualità di gestore della crisi nominata dall'O.C.C. dell'O.D.C.E.C. di Caserta,

premessò

che, in data 27-28/03/2024, il G.D., dott.ssa *Valeria Castaldo*, disponeva con proprio decreto ... *omissis* ... *che il piano e la proposta siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con oscurazione, da parte dell'O.C.C. dei dati sensibili ivi contenuti (origine razziale o etnica; opinioni politiche; convinzioni religiose o filosofiche; appartenenza sindacale; dati genetici o biometrici; salute; vita e orientamento sessuale; nominativi dei figli se minorenni) ... omissis ...;*

considerato

che la scrivente ha provveduto ad oscurare i dati sensibili in ottemperanza al citato decreto del G.D.;

deposita

in atti il file da pubblicare composto dal decreto del G.D. del 28-29/03/2024 e dalla relazione del gestore della crisi resa ai sensi del D. Lgs. 14/2019 per la procedura familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore relativa ai sigg.ri *Carfora Lettieri Salvatore e Liberti Rosa* - R.G. n. 220-1/2023, al fine di essere autorizzata alla pubblicazione del mentovato file sul sito web del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Si allega file da pubblicare.

Con osservanza.

Santa Maria Capua Vetere, 02/04/2024

Il Gestore della crisi
dott.ssa *Francesca Sagliocco*

VIA VITTORIO EMANUELE II 130 COOP. ETRUSCA – 81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)
Telefax 0823.810545

VIA ATELLANA N. 19 – 81031 AVERSA (CE)

Tel. 081.8906373 Fax 0815020211

P.e.c.: francesca.sagliocco@pec.it

Email: francesca.sagliocco@gmail.com



TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PROCEDURE CONCORSUALI

R.G. n. 220-1/2023

IL GD, dott. ssa Valeria Castaldo,
letto il ricorso presentato ai sensi dell'art. 68 C.C.I.I. da Carfora Lettieri Salvatore e Liberti Rosa;
ferma ed impregiudicata ogni ulteriore valutazione di merito sulla documentazione a supporto del ricorso in sede di valutazione sulla omologa del piano;
rilevato che al ricorso ex art. 67 c.c.i.i. risulta allegata la proposta ed un piano redatti secondo i precisi criteri ex art. 67 e 68 c.c.i.i., oltre ai documenti elencati dalle richiamate disposizioni;
rilevata la presenza della relazione dell'OCC come richiesto ex artt. 67 e 68 c.c.i.i. che ha indicato le ragioni dell'insolvenza e della diligenza impiegati dai debitori per contrarre le obbligazioni assunte, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere a dette obbligazioni, la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta, l'indicazione presunta dei costi e la convenienza rispetto ad una procedura avente natura liquidatoria, salvo ogni approfondimento nel merito;
rilevato che non risultano essere stati posti in essere atti in frode ai creditori;
considerato che devono, quindi, ritenersi sussistenti i presupposti richiesti per l'apertura della richiesta procedura;
ritenuta la competenza per territorio di questo Tribunale;
ritenuto che prima facie non risultano presenti le condizioni ostative – ex art. 69 c.c.i.i. – all'apertura del procedimento di omologa della proposta e del piano per definire lo stato di sovraindebitamento del consumatore, ferma ogni più compiuta valutazione sulla meritevolezza nella fase della omologazione, anche alla luce della interlocuzione col ceto creditorio;
visto l'art. 70 C.C.I.I., ai sensi del quale *“il giudice, se la proposta e il piano sono ammissibili, dispone con decreto che siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, il creditore deve comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata. In mancanza, le successive comunicazioni sono effettuate mediante deposito in cancelleria. Nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice, su istanza del debitore, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati”*;
rilevato che parte ricorrente ha domandato – ex art. 70, IV co., CCII - a questo Tribunale di disporre la sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 134/2023 R.G.E., pendente innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, e della procedura esecutiva mobiliare di pignoramento presso

terzi n. 909/2023 R.G.E., pendente dinanzi al medesimo Tribunale, nonché di disporre le misure protettive del divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive e del divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati dal giudice; ritenuta prima facie, impregiudicata ogni ulteriore valutazione, l'ammissibilità del piano; ritenuto, tuttavia, che occorre che i debitori precisino la quota di partecipazione di ciascuno al soddisfacimento, nella misura falcidiata indicata nel piano, del creditore ipotecario, verso il quale sono coobbligati in solido; ritenuto, altresì, che occorre approfondire la questione della eventuale prevalenza del creditore ADER assistito da privilegio generale, in caso di intervento tardivo nell'ambito della procedura di pignoramento presso terzi intrapresa dal creditore ipotecario, attese le implicazioni pratiche che tale eventualità comporterebbe nel giudizio sull'alternativa liquidatoria richiesto dall'art. 67, comma 4 CCII; ritenuto che la richiesta di sospensione dei suindicati procedimenti risulti funzionale a garantire la cristallizzazione del debito e, dunque, la fattibilità del piano; ritenuto opportuno disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore; ritenuto infatti che le misure protettive richieste da parte ricorrente possano essere concesse in quanto funzionali all'esito positivo del ricorso ex artt. 67 e segg. c.c.i.i., posto che eventuali azioni esecutive e cautelari – da eseguire sul bene costituente il patrimonio di parte ricorrente – potrebbero pregiudicare l'afflusso di liquidità con conseguente irreversibilità della crisi e frustrazione dello scopo del proposto accordo e piano; ritenuto altresì meritevole di accoglimento l'istanza di disporre il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati, in quanto volto a conservare l'integrità del patrimonio, essendo l'autorizzazione del giudice preconditione necessaria posta a tutela del miglior soddisfacimento dell'interesse dei creditori; visti gli artt. 67, 68 e 70 c.c.i.i.

P.Q.M.

il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica

Dispone:

- a) la sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 134/2023 R.G.E., pendente innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, e della procedura esecutiva mobiliare di pignoramento presso terzi n. 909/2023 R.G.E., pendente dinanzi al medesimo Tribunale, ed il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore;
- b) il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati;

Dispone

che il piano e la proposta siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con oscurazione, da parte dell'O.C.C., dei dati sensibili ivi contenuti (origine razziale o etnica; opinioni politiche; convinzioni religiose o filosofiche; appartenenza sindacale; dati genetici e biometrici; salute; vita e orientamento sessuale; nominativi dei figli se minorenni) e che tali dati restino pubblicati per il solo tempo di durata della procedura, l'O.C.C. dovendo provvedere alla loro cancellazione/distruzione successivamente alla conclusione o all'estinzione della procedura.

Onera

l'O.C.C., di dare comunicazione entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, a tutti i creditori, **del piano, della proposta e del presente decreto;**

INVITA

i creditori a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, con avvertimento che in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

AVVERTE

i creditori che nei venti giorni successivi alla predetta comunicazione potranno presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione prevista ex art. 70, I co., c.c.i.i.;

ORDINA

all'OCC – sentito il debitore – di riferire entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine previsto ex art. 70, III co., c.c.i.i. a questo Giudice, sull'eventuale proposizione di osservazioni da parte dei creditori e di proporre le eventuali modifiche al piano che si dovessero rendere necessarie;

FISSA

per la comparizione delle parti e dell'OCC l'udienza del 28.5.2024, ore 10:00.

MANDA la cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento a ricorrente ed all'OCC.

Santa Maria Capua Vetere, 27.3.2024.

IL GD

Dott.ssa Valeria Castaldo

Organismo di Composizione della Crisi da sovra-indebitamento di Caserta

RELAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI AI SENSI DEL D.LGS. N. 14/2019

Procedura Familiare di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore ex artt. 66 e ss. CCII

DEBITORI: *Carfora Lettieri Salvatore*, nato a Caserta, in data 08/03/1965, C.F. CRFSVT65C08B963F, e *Liberti Rosa*, nata ad Acerra (NA), il 20/06/1966, C.F. LBRRSO66H60A024J, entrambi residenti in San Felice a Cancellò (CE) alla via Manzoni n. 3

GESTORE DELLA CRISI: dott.ssa *Francesca Sagiocco*, con studio in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla via Vittorio Emanuele II n. 130, Coop. Etrusca, telefono/fax 0823810545 e in Aversa (CE) alla via Atellana n. 19 telefono 0818906373 – 0815044036 fax 0815020211, PEC: francesca.sagiocco@pec.it, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli Nord al n. 1670/A.

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

RELAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI EX ART. 68 CCII

**Oggetto: procedura familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore
relativa ai sigg.ri *Carfora Lettieri Salvatore e Liberti Rosa*.**

**1. PREMESSA E PRESUPPOSTI SOGGETTIVI PER L'AMMISSIBILITA'
ALLA PROCEDURA**

La sottoscritta *dott.ssa Francesca Sagliocco*, C.F. SGLFNC72M60B963Y, con studio in Santa Maria Capua Vetere – CE alla via Vittorio Emanuele II n. 130 Coop. Etrusca e in Aversa – CE alla via Atellana n. 19, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli Nord, al n. 1670/A, pec: francesca.sagliocco@pec.it, espone quanto segue:

Con istanza depositata presso l'O.C.C. dell'O.D.C.E.C. di Caserta (iscritto al n. 72 del Registro di cui all'art. D.M. 202/2014 ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 D.M. 202/2014), in data 15.05.2023, i sigg.ri *Carfora Lettieri Salvatore e Liberti Rosa* chiedevano la nomina di un professionista abilitato ad esercitare le funzioni di gestore della crisi da sovraindebitamento.

Il procedimento veniva iscritto al n. 17/2023 del Registro degli Affari ex art. 9 D.M. 202/2014 e, con provvedimento del 26.05.2023, il mentovato O.C.C. nominava la sottoscritta quale gestore della crisi.

La scrivente accettava l'incarico e trasmetteva dichiarazione di indipendenza come richiesto dall'O.C.C..

La sottoscritta, in relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra, **dichiara e attesta preliminarmente:**

- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 della L.F. e all'art. 125 C.C.I.I.;
- di non essere legata ai debitori e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- di non essere in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c., vale a dire: non essere stata interdetta, inabilitata, fallita o essere stata condannata ad una pena che comporta

VIA VITTORIO EMANUELE II 130 COOP. ETRUSCA – 81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)
Telefax 0823.810545

VIA ATELLANA N. 19 – 81031 AVERSA (CE)
Tel. 081.8906373 Fax 0815020211

P.e.c.: francesca.sagliocco@pec.it
Email: francesca.sagliocco@gmail.com

l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 c.c.);

- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado dei debitori o se trattasi di una società od un ente, di non essere amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società o dell'ente oppure della società che la controlla, di una società controllata o sottoposta a comune controllo;

- di non essere legata ai debitori o alle società controllate dai debitori o alle società che la controllano o a quelle sottoposte al comune controllo, da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

- di non avere, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unita in associazione professionale, prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dei debitori ovvero di non aver partecipato agli organi di amministrazione o di controllo.

Inoltre, la scrivente dichiara che ricorrono i presupposti di cui al D. Lgs. n. 14/2019 come modificato dal D. Lgs. 83/2022, e cioè i debitori:

- a) risultano essere in stato di sovra-indebitamento così come definito dall'art. 2, comma 1, lettera c) C.C.I.I.;
- b) hanno fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la loro situazione economica e patrimoniale;
- c) non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quella qui in esame;
- d) sono consumatori ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) C.C.I.I.;
- e) non hanno subito, per cause a loro imputabili, provvedimenti di impugnazione o di risoluzione di accordi del debitore, ovvero revoca o cessazione di Piani di Ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- f) non sono stati già esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda e non hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- g) non hanno determinato la situazione di sovra-indebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Lo scopo del presente incarico è quello di:

1. predisporre una relazione particolareggiata ai sensi dell'art. 68 C.C.I.I. alla proposta di Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore formulata dai debitori, così

come esposta per il tramite dei loro avvocati, *Francesco Cacciola* ed *Elvira Carpentieri*, con studio in Salerno alla via G. Garibaldi n. 124/2, pec: studiolegalecacciola@pec.it, nell'istanza depositata presso l'O.C.C. dell'O.D.C.E.C. di Caserta, il cui obiettivo è quello di:

- a. indicare le cause che hanno determinato lo stato di sovra-indebitamento e fornire una valutazione sulla diligenza impiegata dai debitori nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
 - b. esporre le ragioni dell'incapacità dei debitore di adempiere alle obbligazioni assunte;
 - c. fornire un giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dai consumatori a corredo della proposta;
 - d. fornire una presunta indicazione dei costi connessi alla procedura;
 - e. fornire un'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio dei debitori valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al loro reddito disponibile;
2. verificare la veridicità dei dati contenuti nella proposta e negli allegati;
 3. rilasciare l'attestazione di fattibilità del piano.

La domanda come formulata dai debitori è **corredata di tutta la documentazione prevista dall'art. 67, comma 2, C.C.I.I.** e, in particolare:

- elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione (doc. 1);
- elenco dei beni di proprietà dei debitori (doc. 2);
- elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni (doc. 3);
- autocertificazione relativa all'assenza condanne penali (doc. 4);
- copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (doc. 5, doc. 6, doc. 7, doc. 8 e doc. 9);
- elenco degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate dei debitori e del loro nucleo familiare (cfr. doc. 2);
- elenco delle spese mensili occorrenti al mantenimento del nucleo familiare (doc. 10);
- certificato contestuale di matrimonio, residenza e di stato di famiglia (doc. 11).

Inoltre, è stata esaminata la seguente documentazione:

- risultanze Centrale Rischi *Banca d'Italia* (doc. 12 e doc. 13);
- estratti di ruolo *Agenzia delle Entrate Riscossione* richiesti tramite SPID (doc. 14 e doc. 15);
- contratto di mutuo fondiario stipulato con *BNL S.p.A.* e precisazione del credito dalla stessa fornita (doc. 16 e doc. 17);
- contratto di finanziamento *PRESTITEMPO – Deutsche Bank S.p.A.* n. 5791150 del 30.08.2012 (doc. 18);
- contratto di finanziamento con cessione del quinto *Italcredi S.p.A.* n. 115477 del 10.08.2018 (doc. 19);
- contratto di finanziamento con delegazione di pagamento *Italcredi S.p.A.* n. 110293 del 03.04.2018 (doc. 20);
- precisazione credito *Italcredi S.p.A.* (doc. 21);
- visura nominativa *ACI/PRA* effettuata dalla sottoscritta (doc. 22 e doc. 23);
- ispezione ipotecaria nazionale per soggetto effettuata dalla sottoscritta (doc. 24 e doc. 25);
- visura protesti effettuata dalla sottoscritta (doc. 26 e doc. 27);
- estratti di conto corrente bancari intestati ai proponenti (doc. 28);
- perizia di stima immobiliare fornita dai debitori (doc. 29);
- atto di pignoramento immobiliare *BNL S.p.A.* (doc. 30);
- atto di precetto *BNL S.p.A.* (doc. 31);
- atto di pignoramento presso terzi *Deutsche Bank S.p.A.* (doc. 32);
- avviso ex art. 543 c.p.c. notificato da *Deutsche Bank S.p.A.* (doc. 33);
- precisazione credito *Deutsche Bank S.p.A.* (doc. 34)
- copia sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, III Sezione Civile, a firma del GOP, Dott.ssa *Carmela Sorgente*, relativa alla debitoria con *Banca IFIS S.p.A.* (doc. 35);
- istanza a firma degli Avv.ti *Cacciola - Carpentieri* depositata presso l'OCC dell'ODCEC di Caserta (doc. 36).

La proposta di Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore è stata formulata dai debitori per il tramite dei loro avvocati, *Francesco Cacciola* ed *Elvira Carpentieri*, con studio in Salerno alla via G. Garibaldi n. 124/2, pec: studiolegalecacciola@pec.it, nell'istanza depositata presso l'O.C.C. dell'O.D.C.E.C. di Caserta.

La sottoscritta ha, poi, richiesto ad *Agenzia delle Entrate* ed ai creditori indicati negli elenchi depositati di precisare l'ammontare dei loro crediti (doc. 37, doc. 38 e doc. 39), ha effettuato indagini patrimoniali in proprio come sopra indicato (doc. 22, doc. 23, doc. 24, doc. 25, doc. 26 e doc. 27) nonchè alla presenza dei debitori, in possesso di SPID, ha effettuato accesso presso il sito di *Agenzia delle Entrate-Riscossione* per verificare l'esistenza di somme iscritte a ruolo (doc. 14 e doc. 15).

Alle richieste di precisazione del credito hanno fornito riscontro solo BNL S.p.A. (doc. 17), Italcredi S.p.A. (doc. 21) e Deutsche Bank S.p.A. (doc. 34).

La scrivente ritiene che, nel caso in esame, **sussistono i requisiti soggettivi** da parte **dei ricorrenti** per la presentazione della proposta di Piano di Ristrutturazione dei debiti in quanto gli stessi possono essere considerati **consumatori, ex art. 2, comma 1, lett. e) C.C.I.I.** (che definisce “*consumatore*” *la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali*) e, come si dirà *infra*, si trovano in una **situazione di sovra-indebitamento, come definita dall'art. 2, comma 1, lett. c) C.C.I.I.** (che definisce il “*sovraindebitamento*” *lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza*).

2. COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE DEI DEBITORI E ATTIVITA' LAVORATIVA

Il nucleo familiare dei debitori è così composto:

- 1) *Carfora Lettieri Salvatore*, nato a Caserta, in data 08.03.1965, C.F. CRFSVT65C08B963F;
- 2) *Liberti Rosa*, nata ad Acerra (NA), il 20.06.1966, C.F. LBRRSO66H60A024J;
- 3) *Carfora Lettieri Giuseppe*, nato a Maddaloni (CE), il 10.04.1990, C.F. CRFGPPP90D10E791P;

VIA VITTORIO EMANUELE II 130 COOP. ETRUSCA – 81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)
Telefax 0823.810545

VIA ATELLANA N. 19 – 81031 AVERSA (CE)
Tel. 081.8906373 Fax 0815020211
P.e.c.: francesca.sagliocco@pec.it
Email: francesca.sagliocco@gmail.com

4) *Carfora Lettieri Santino*, nato a Caserta, il 06.08.1993, C.F. CRFSNT93M06B963Q. Allo stato il sig. *Carfora Lettieri Salvatore* risulta svolgere attività di lavoro dipendente, con la qualifica di infermiere, presso l'*AORN Sant'Anna e San Sebastiano* di Caserta, mentre la sig.ra *Liberti Rosa*, attualmente ed a partire dal 23.04.2022, svolge attività di lavoro dipendente, con la qualifica di cuoco – gastronomo, presso la *CRI.GA. s.r.l.s.*, mentre prima di tale impiego svolgeva piccoli lavori saltuari.

Relativamente ai figli, sig. *Carfora Lettieri Giuseppe* e sig. *Carfora Lettieri Santino* si precisa quanto segue:

- il sig. *Carfora Lettieri Giuseppe*, in data 09.06.2023, ha contratto matrimonio con la sig.ra *Caiazza Teresa* (si cfr. certificato allegato doc. 40, mentre il certificato contestuale di matrimonio, residenza e di stato di famiglia, cui precedentemente si faceva riferimento - cfr. doc. 11 - è anteriore a tale data), per cui forma un nucleo familiare differente da quello dei proponenti ed è in attesa del cambio di residenza presso l'indirizzo al quale, di fatto, risiede con la sua nuova famiglia;
- il sig. *Carfora Lettieri Santino*, anch'egli economicamente autosufficiente, è di fatto domiciliato presso altro indirizzo, anche se, formalmente, risulta ancora avere la residenza presso i propri genitori. Questi sta completando la pratica di cambio di residenza presso l'indirizzo al quale, effettivamente, vive.

In definitiva e di fatto, il nucleo familiare dei proponenti è così composto:

1) *Carfora Lettieri Salvatore*, nato a Caserta, in data 08.03.1965, C.F. CRFSVT65C08B963F;

2) *Liberti Rosa*, nata ad Acerra (NA), il 20.06.1966, C.F. LBRRSO66H60A024J.

3. SUI PRESUPPOSTI PER LA PROCEDURA FAMILIARE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI EX ART.66 C.C.I.I.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 66 C.C.I.I.: *"I membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. Quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni della sezione III del presente capo ... omissis ..."*

Nel caso di specie i ricorrenti sono coniugi stabilmente conviventi e il sovraindebitamento ha origine comune, ossia deriva dalle problematiche sorte dopo aver contratto, unitamente e nella misura del 50%, il mutuo per la ristrutturazione della cas in

cui gli stessi risiedono e che costituisce l'abitazione principale del nucleo familiare nonché l'unico immobile di proprietà. Nella proposta, poi, così come previsto dalle norme di legge, sono state tenute distinte le diverse masse, ivi comprese quella comune, ma per ragioni di economia, anche processuale ed al fine di perseguire il principio del maggior soddisfacimento del ceto creditorio, è stata formulata un'unica proposta comune.

All'uopo si precisa come la possibilità per i familiari, di presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovra-indebitamento, quando sono conviventi o quando il sovra-indebitamento ha un'origine comune, in tanto ha senso in quanto è ben ragionevole ipotizzare che **persone legate da rapporti di parentela o affinità abbiano interesse alla sistemazione congiunta della propria esposizione debitoria**, anche con modalità di **allocazione delle rispettive risorse tali da consentire una ripartizione dell'attivo liquidatorio non rigorosamente limitato alle singole e distinte masse**. In altri termini, atteso che le procedure di composizione della crisi **consentono di ritagliare sulle singole esigenze del debitore civile le modalità di ristrutturazione del debito**, è possibile sottoporre ai creditori un'unica soluzione negoziale con la quale il nucleo familiare, complessivamente, soddisfi l'interesse delle singole masse debitorie anche mediante una collocazione delle risorse non equanime. Il che, nella fattispecie, non vuol dire violare la previsione di cui all'art. 7 bis comma 3 legge n. 3/2012, in quanto non vi è confusione di masse, ma allocazione volontaristica delle risorse fra masse distinte che mantengono una loro identità (si cfr. Tribunale Rimini, 11.02.2022).

4. ESPOSIZIONE DELLA SITUAZIONE DEBITORIA DEI CONIUGI CARFORA LETTIERI - LIBERTI

4.1 Elenco creditori Carfora Lettieri Salvatore

Nella sottostante tabella viene riportato l'elenco dei creditori formanti la **massa debitoria del sig. Carfora Lettieri Salvatore**, così come dallo stesso comunicata:

CREDITORE	CONTRATTO E NATURA	PRIVILEGIATO	CHIROGRAFARIO
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.	Mutuo fondiario con garanzia ipotecaria – atto del 05/02/2010 rep. 40415 racc. 6404 (coobbligato Liberti)	€ 157.930,67	

VIA VITTORIO EMANUELE II 130 COOP. ETRUSCA – 81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)
Telefax 0823.810545

VIA ATELLANA N. 19 – 81031 AVERSA (CE)
Tel. 081.8906373 Fax 0815020211

P.e.c.: francesca.sagliocco@pec.it
Email: francesca.sagliocco@gmail.com

	Rosa)		
Deutsche Bank S.p.A.	Prestito personale		€ 24.458,59
IFIS NPL Investing S.p.A.	Prestito personale - cessionaria	€ 27.697,69	€ 57.039,31
Italcredi S.p.A.	Cessione del Quinto – contratto n. 115477 del 10/08/2018		€ 24.256,00
Italcredi S.p.A.	Delegazione di pagamento – contratto n. 110293 del 03/04/2018		€ 21.712,00
Agenzia delle Entrate Riscossione	Importi iscritti a ruolo		€ 4.466,87
TOTALI CON GRADI DI PRIVILEGIO		€ 185.628,36	€ 131.932,77
TOTALE COMPLESSIVO			€ 317.561,13

4.2 Elenco creditori *Liberti Rosa*

Ad oggi, come riferito dalla sig.ra *Liberti Rosa*, **non vi sono debiti rientrati nella propria massa personale.**

4.3 Elenco creditori per debitoria comune ad entrambi i coniugi

Nella sottostante tabella viene riportato l'elenco dei creditori formanti la **massa debitoria dei sigg.ri Carfora Lettieri Salvatore e Liberti Rosa**, così come dagli stessi comunicata:

CREDITORE	CONTRATTO E NATURA	PRIVILEGIATO	CHIROGRAFARIO
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.	Mutuo fondiario con garanzia ipotecaria – atto del 05/02/2010 rep. 40415 racc. 6404 (coobbligato Carfora Lettieri Salvatore)	€ 157.930,67	
TOTALI CON GRADI DI PRIVILEGIO		€ 157.930,67	
TOTALE COMPLESSIVO			€ 157.930,67

4.4 Totale complessivo debitoria del nucleo familiare

Nella sottostante tabella viene riportato il totale complessivo della debitoria del nucleo familiare con indicazione dei gradi di privilegio.

CREDITORE	CONTRATTO E NATURA	PRIVILEGIATO	CHIROGRAFARIO
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.	Mutuo fondiario con garanzia ipotecaria – atto del 05/02/2010 rep. 40415 racc. 6404	€ 157.930,67	
Deutsche Bank S.p.A.	Prestito personale		€ 24.458,59
IFIS NPL Investing S.p.A.	Prestito personale - cessionaria	€ 27.697,69	€ 57.039,31
Italcredi S.p.A.	Cessione del Quinto – contratto n. 115477 del 10/08/2018		€ 24.256,00
Italcredi S.p.A.	Delegazione di pagamento – contratto n. 110293 del 03/04/2018		€ 21.712,00
Agenzia delle Entrate Riscossione	Importi iscritti a ruolo		€ 4.466,87
TOTALI CON GRADI DI PRIVILEGIO		€ 185.628,36	€ 131.932,77
TOTALE COMPLESSIVO DEBITORIA			€ 317.561,13

4.5 Verifiche effettuate dal Gestore della Crisi

La sottoscritta ha predisposto lettere di circolarizzazione, inviate a tutti i creditori, al fine di ottenere la precisazione del credito (cfr. doc. 37, doc. 38 e doc. 39).

Alle richieste di precisazione del credito hanno fornito riscontro solo BNL S.p.A. (cfr. doc. 17), Italcredi S.p.A. (cfr. doc. 21) e Deutsche Bank S.p.A. (cfr. doc. 34).

In merito alle somme già iscritte a ruolo è stato effettuato un accesso tramite SPID, per cui si è verificato il totale degli importi iscritti a ruolo per entrambi i debitori (cfr. doc. 14 e doc. 15).

L'Agenzia delle Entrate non ha riscontrato la richiesta della scrivente, per cui, in data 17.10.2023, veniva effettuato un sollecito (cfr. doc. 37), ad oggi rimasto inevaso, per cui si considera non sussistente la debitoria nei confronti di Agenzia delle Entrate per eventuali somme non ancora iscritte a ruolo.

In considerazione delle precisazioni del credito pervenute, nelle sottostanti tabelle si riporta l'ammontare della debitoria per le singole masse.

Carfora Lettieri Salvatore

CREDITORE	CONTRATTO E NATURA	PRIVILEGIATO	CHIROGRAFARIO
Deutsche Bank S.p.A. – al 12.09.2023	Prestito personale		€ 14.303,99
IFIS NPL Investing S.p.A.	Prestito personale - cessionaria	€ 27.697,69	€ 51.039,31
Italcredi S.p.A. – al 31.08.2023	Cessione del Quinto – contratto n. 115477 del 10/08/2018		€ 20.936,55
Italcredi S.p.A. – al 31.08.2023	Delegazione di pagamento – contratto n. 110293 del 03/04/2018		€ 19.157,91
Agenzia delle Entrate Riscossione	Importi iscritti a ruolo al 17.10.2023		€ 4.355,35
TOTALI CON GRADI DI PRIVILEGIO		€ 27.697,69	€ 109.793,11
TOTALE COMPLESSIVO			€ 137.490,80

Liberti Rosa

Anche in seguito alle richieste di precisazione del credito formulate ed ai riscontri pervenuti, non risultano debiti relativamente alla massa personale della sig.ra *Liberti Rosa*.

Debitoria comune Carfora Lettieri Salvatore e Liberti Rosa

CREDITORE	CONTRATTO E NATURA	PRIVILEGIATO	CHIROGRAFARIO
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.	Mutuo fondiario con garanzia ipotecaria – atto del 05/02/2010 rep. 40415 racc. 6404	€ 166.554,56	
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.	Spese procedura esecutiva RGE 134/2023 Trib. SMCV		€ 2.774,95
TOTALI CON GRADI DI PRIVILEGIO		€ 166.554,56	€ 2.774,95
TOTALE COMPLESSIVO			€ 169.329,51

Totale complessivo debitoria nucleo familiare

CREDITORE	CONTRATTO E NATURA	PRIVILEGIATO	CHIROGRAFARIO
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.	Mutuo fondiario con garanzia ipotecaria – atto del 05/02/2010 rep. 40415 racc. 6404	€ 166.554,56	
Deutsche Bank S.p.A.	Prestito personale		€ 14.303,99
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.	Spese procedura esecutiva RGE 134/2023 Trib. SMCV		€ 2.774,95
IFIS NPL Investing S.p.A.	Prestito personale - cessionaria	€ 27.697,69	€ 57.039,31
Italcredi S.p.A.	Cessione del Quinto – contratto n. 115477 del 10/08/2018		€ 20.936,55
Italcredi S.p.A.	Delegazione di pagamento – contratto n. 110293 del 03/04/2018		€ 19.157,91
Agenzia delle Entrate Riscossione	Importi iscritti a ruolo		€ 4.355,35
TOTALI CON GRADI DI PRIVILEGIO		€ 194.252,25	€ 118.568,06
TOTALE COMPLESSIVO DEBITORIA			€ 312.820,31

Sempre ai fini di un corretto calcolo della debitoria all'attualità, per quanto concerne la massa personale del sig. *Carfora Lettieri Salvatore* al mese di ottobre 2023, occorre precisare quanto segue.

In base ai piani di ammortamento relativi alla cessione del quinto e alla delegazione di pagamento, dovrebbero essere state incassate le rate per i mesi di settembre ed ottobre 2023, per cui il residuo debito, comprensivo di interessi, sarebbe pari rispettivamente a euro 20.292,82 e ad euro 18.520,48.

Inoltre, per quanto concerne la debitoria nei confronti di *Deutsche Bank S.p.A.*, giova precisare che i debitori proposero giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, iscritto al n. 1320/2021 R.G. Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, attualmente pendente innanzi al Giudice, dott.ssa *Simona Di Rauso* che, all'udienza del 19.09.2023 (doc. 41), valutata la documentazione versata in atti dalle parti, ha formulato, ex art. 185 bis c.p.c., una proposta conciliativa in virtù della quale l'opposto, sig. *Carfora Lettieri Salvatore*,

VIA VITTORIO EMANUELE II 130 COOP. ETRUSCA – 81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)

Telefax 0823.810545

VIA ATELLANA N. 19 – 81031 AVERSA (CE)

Tel. 081.8906373 Fax 0815020211

P.e.c.: francesca.sagliocco@pec.it

Email: francesca.sagliocco@gmail.com

dovrebbe versare alla società opponente, la somma di euro 10.000,00 comprensiva delle spese e competenze legali a tacitazione di ogni pretesa tra le parti, fissando per le conclusioni, in ordine alla proposta formulata, l'udienza del 12.03.2024, **anche al fine di permettere al giudice di valutare il comportamento processuale delle parti ai sensi degli artt. 91 e 96 comma 3, c.p.c..**

Relativamente al credito ipotecario, sembrerebbe, dalla documentazione esaminata dalla sottoscritta che la *BNL S.p.A.* non abbia tenuto conto di alcuni pagamenti, anche parziali, effettuati dai debitori e, precisamente, le rate mensili relative ai mesi da marzo 2019 a maggio 2019, al mese di luglio 2019, ai mesi da agosto 2020 a gennaio 2021, oltre ai mesi di marzo 2021, luglio 2022, agosto 2022, ottobre 2022 e dicembre 2022 ed ulteriori pagamenti parziali pari ad euro 6.313,57, debitamente documentati con ricevute (doc. 42); il tutto per un ammontare complessivo pari ad euro 16.867,12.

Di conseguenza **la debitoria comune alle due masse, di grado privilegiato, andrebbe rettificata da euro 194.252,25 ad euro 177.385,13.**

La debitoria della massa personale del sig. Carfora Lettieri Salvatore, di grado chirografario, andrebbe rettificata da euro 109.793,11 ad euro 93.539,96.

Nella sottostante tabella riepilogativa viene riportata la debitoria dell'intero nucleo familiare così come ulteriormente rettificata in virtù di quanto appena esposto.

CREDITORE	CONTRATTO E NATURA	PRIVILEGIATO	CHIROGRAFARIO
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.	Mutuo fondiario con garanzia ipotecaria – atto del 05/02/2010 rep. 40415 racc. 6404	€ 149.687,44	
Deutsche Bank S.p.A.	Prestito personale		€ 10.000,00
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.	Spese procedura esecutiva RGE 134/2023 Trib. SMCV		€ 2.774,95
IFIS NPL Investing S.p.A.	Prestito personale - cessionaria	€ 27.697,69	€ 57.039,31
Italcredi S.p.A.	Cessione del Quinto – contratto n. 115477 del 10/08/2018		€ 20.292,82
Italcredi S.p.A.	Delegazione di pagamento – contratto n. 110293 del 03/04/2018		€ 18.520,48

VIA VITTORIO EMANUELE II 130 COOP. ETRUSCA – 81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)
Telefax 0823.810545

VIA ATELLANA N. 19 – 81031 AVERSA (CE)
Tel. 081.8906373 Fax 0815020211
P.e.c.: francesca.sagliocco@pec.it
Email: francesca.sagliocco@gmail.com

Agenzia delle Entrate Riscossione	Importi iscritti a ruolo		€ 4.355,35
TOTALI CON GRADI DI PRIVILEGIO		€ 177.385,13	€ 112.982,91
TOTALE COMPLESSIVO DEBITORIA			€ 290.368,04

4.6 Conclusioni in merito all'esposizione debitoria del nucleo familiare e incidenza del debito residuo sul reddito mensile di *Carfora Lettieri Salvatore e Liberti Rosa*

4.6.1 Natura della debitoria del nucleo familiare

Il **debito comune alle due masse**, di natura privilegiata, nasce dalla **sottoscrizione di un contratto di mutuo fondiario**, stipulato con la *Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.* nell'anno 2010, per un totale di euro 133.451,95, della durata di 30 anni, dal 30.04.2010 al 31.03.2040, con una rata mensile pari ad euro 703,57. Il mutuo fu richiesto per poter provvedere alla ristrutturazione dell'immobile donato al sig. *Carfora Lettieri Salvatore* dai propri genitori, oggi costituente l'abitazione principale del nucleo familiare nonché l'unico immobile di proprietà.

A garanzia della concessione del suddetto finanziamento, sul mentovato immobile, è stata iscritta ipoteca volontaria a favore della *Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.*. Il debito appostato al chirografo è costituito dalle spese maturate in virtù dell'espropriazione immobiliare intrapresa dall'istituto di credito.

La debitoria costituente la massa personale del sig. *Carfora Lettieri Salvatore* è così composta:

- contratto di cessione del quinto dello stipendio n. 115477, stipulato con *Italcredi S.p.A.* il 10.08.2018, per un totale complessivo di 45.480,00, rimborsabile in 120 rate mensili posticipate di euro 379,00, a partire dal 30.09.2018 al 31.08.2028, con un totale netto percepito dal consumatore di euro 33.495,44;
- contratto di delegazione di pagamento n. 110293, stipulato con *Italcredi S.p.A.* il 03.04.2018, per un totale complessivo di 44.160,00, rimborsabile in 120 rate mensili posticipate di euro 368,00, a partire dal 31.05.2018 al 30.04.2028, con un totale netto percepito dal consumatore di euro 32.729,62;
- contratto di finanziamento *PRESTITEMPO* n. 5791150, stipulato con *Deutsche Bank S.p.A.* il 30.08.2012, per un totale complessivo di 21.989,96, rimborsabile in 84 rate mensili posticipate di cui la prima pari ad euro 269,69 e le restanti pari ad euro 259,19, con un totale netto percepito dal consumatore di euro 16.292,90;

VIA VITTORIO EMANUELE II 130 COOP. ETRUSCA – 81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)
Telefax 0823.810545

VIA ATELLANA N. 19 – 81031 AVERSA (CE)
Tel. 081.8906373 Fax 0815020211

P.e.c.: francesca.sagliocco@pec.it
Email: francesca.sagliocco@gmail.com

- n. 3 contratti di finanziamento per credito a consumo, ceduti a *Banca IFIS S.p.A.*, oggi *IFIS NPL Investing S.p.A.* non forniti dal consumatore, né dalla Banca, che non ha riscontrato la richiesta di precisazione del credito, per un totale complessivo, in parte accertato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza resa all'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 1668/2016, di euro 84.737,00. *Banca IFIS S.p.A.*, nell'anno 2019, ha iscritto ipoteca giudiziale nascente da decreto ingiuntivo, a garanzia di un capitale pari ad euro 27.697,69, sul bene immobile di proprietà del sig. *Carfora Lettieri Salvatore* e sul quale, nell'anno 2010, era stata già iscritta un'ipoteca volontaria a garanzia del mentovato mutuo in favore di *BNL S.p.A.*;
- debitoria iscritta a ruolo composta dal mancato pagamento di tributi locali dovuti al Comune di San Felice a Cancellò.

4.6.2 Incidenza della debitoria complessiva sul reddito del nucleo familiare

La sottoscritta, senza considerare l'importo richiesto da *IFIS NPL Investing S.p.A.* vista l'assenza dei tre contratti di cessione, ha quantificato che la **rata mensile dell'intera debitoria** incide sul reddito del nucleo familiare, all'attualità, per complessivi **euro 1.709,76**, a fronte di una somma libera e disponibile, come si dirà *infra*, pari ad euro 476,00, per cui si ha uno squilibrio patrimoniale mensile pari ad euro 1.233,76.

5. PRESUPPOSTI PER L'AMMISSIBILITA' DELLA PROPOSTA, CAUSE DI INDEBITAMENTO, MERITEVOLEZZA E VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO

Nel caso di specie, in virtù di quanto innanzi esposto, appare evidente come vi sia una situazione di squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio complessivo dei sig.ri *Carfora Lettieri Salvatore* e *Liberti Rosa*, così come appare evidente che gli stessi possano essere considerati consumatori.

5.1 Esistenza del sovraindebitamento

E' di solare evidenza, come emerge dall'allegata documentazione e da quanto fino ad ora esposto, che i proponenti, da tempo, si trovano in una situazione di perdurante squilibrio economico tra le obbligazioni assunte ed il proprio patrimonio.

Il nucleo familiare dei proponenti, come sopra esposto, è così composto.

- 1) *Carfora Lettieri Salvatore*, nato a Caserta, in data 08.03.1965, C.F. CRFSVT65C08B963F;
- 2) *Liberti Rosa*, nata ad Acerra (NA), il 20.06.1966, C.F. LBRRSO66H60A024J;

3) *Carfora Lettieri Giuseppe*, nato a Maddaloni (CE), il 10.04.1990, C.F. CRFGPPP90D10E791P;

4) *Carfora Lettieri Santino*, nato a Caserta, il 06.08.1993, C.F. CRFSNT93M06B963Q.
Allo stato *Carfora Lettieri Salvatore* risulta svolgere attività di lavoro dipendente, con la qualifica di infermiere, presso l'*AORN Sant'Anna e San Sebastiano* di Caserta, mentre *Liberti Rosa*, attualmente ed a partire dal 23.04.2022, svolge attività di lavoro dipendente, con la qualifica di cuoco – gastronomo, presso *CRI.GA. s.r.l.s.*, mentre prima di tale impiego svolgeva piccoli lavori saltuari.

Relativamente ai figli, sig. *Carfora Lettieri Giuseppe* e sig. *Carfora Lettieri Santino* si precisa quanto segue:

- il sig. *Carfora Lettieri Giuseppe*, in data 09.06.2023, ha contratto matrimonio con la sig.ra *Caiazza Teresa* (si cfr. certificato allegato doc. 40, mentre il certificato contestuale di matrimonio, residenza e di stato di famiglia, cui precedentemente si faceva riferimento - cfr. doc. 11 - è anteriore a tale data), per cui forma un nucleo familiare differente da quello dei proponenti ed è in attesa del cambio di residenza presso l'indirizzo al quale, di fatto, risiede con la sua nuova famiglia;
- il sig. *Carfora Lettieri Santino*, anch'egli economicamente autosufficiente, è di fatto domiciliato presso altro indirizzo, anche se, formalmente, risulta ancora avere la residenza presso i propri genitori. Questi sta completando la pratica di cambio di residenza presso l'indirizzo al quale, effettivamente, vive.

In definitiva e di fatto, il nucleo familiare dei proponenti è così composto:

1) *Carfora Lettieri Salvatore*, nato a Caserta, in data 08.03.1965, C.F. CRFSVT65C08B963F;

2) *Liberti Rosa*, nata ad Acerra (NA), il 20.06.1966, C.F. LBRRSO66H60A024J.

Nella tabella che segue vengono riportate le **spese mensili necessarie al nucleo familiare**, come di fatto composto, per condurre un'esistenza dignitosa e far fronte alle necessarie, minime e fondamentali esigenze di vita.

TABELLA SPESE NUCLEO FAMILIARE

VOCE DI SPESA	IMPORTO
Spese alimentari	€ 500,00
Utenze domestiche	€ 250,00
Carburante	€ 350,00
Assicurazione auto	€ 70,00

VIA VITTORIO EMANUELE II 130 COOP. ETRUSCA – 81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)
Telefax 0823.810545

VIA ATELLANA N. 19 – 81031 AVERSA (CE)

Tel. 081.8906373 Fax 0815020211

P.e.c.: francesca.sagliocco@pec.it

Email: francesca.sagliocco@gmail.com

Spese mediche	€ 50,00
Spese telefoniche	€ 25,00
Spese per abbigliamento	€ 25,00
TOTALE	€ 1.270,00

Le entrate annue lorde del nucleo familiare, provenienti dal solo reddito da lavoro subordinato (infermiere) del sig. *Carfora Lettieri Salvatore* e della sig.ra *Liberti Rosa* (oggi impiegata con mansioni di cuoca e prima impiegato in lavori saltuari), negli ultimi tre anni, sono state le seguenti:

TABELLA STORICA DATI REDDITUALI LORDI CARFORA LETTIERI SALVATORE

Debitore	anno 2020 (dichiarazione 2021)	anno 2021 (dichiarazione 2022)	anno 2022 (dichiarazione 2023)
<i>Carfora Lettieri Salvatore</i>	€ 26.999,00	€ 26.870,00	€ 31.761,67
Altri redditi	0,00	0,00	0,00
TOTALE	€ 26.999,00	€ 26.870,00	€ 31.761,67

TABELLA STORICA DATI REDDITUALI LORDI LIBERTI ROSA

Debitore	anno 2020 (dichiarazione 2021)	anno 2021 (dichiarazione 2022)	anno 2022 (dichiarazione 2023)
<i>Liberti Rosa</i>	€ 6.023,07	€ 6.275,13	€ 7.792,73
Altri redditi	0,00	0,00	0,00
TOTALE	€ 6.023,07	€ 6.275,13	€ 7.792,73

Tutti gli importi sopra riportati sono indicati al lordo di imposte e tasse.

Esaminando, invece, le buste paga dei proponenti, il **reddito netto mensile** è il seguente:

- 1) *Carfora Lettieri Salvatore* (busta paga agosto 2023): stipendio lordo euro 2.758,47; totale trattenute mensili (tra cui euro 379,00 per cessione del quinto; euro 368,00 per delegazione di pagamento; euro 104,74 per accantonamento pignoramento presso terzi; euro 15,53 quota sindacale) euro 1.755,47; **stipendio netto mensile euro 1.003,00**;
- 2) *Liberti Rosa* (busta paga agosto 2023): stipendio lordo euro 818,83; totale trattenute mensili euro 75,83; **stipendio netto mensile euro 743,00**.

Pertanto il totale netto mensile a disposizione del nucleo familiare è pari a complessivi euro 1.746,00.

La **somma libera disponibile mensile**, per far fronte alla propria situazione debitoria, ad oggi, dovrebbe essere pari ad **euro 476,00**, come dalla seguente tabella

	IMPORTO
Reddito netto mensile nucleo familiare	€ 1.746,00
Spese mensili sostentamento nucleo familiare	€ 1.270,00
Totale reddito mensile disponibile	€ 476,00

Pertanto, atteso che per il fabbisogno mensile dei proponenti è necessaria una somma minima non inferiore ad euro 1.270,00 e che l'importo totale delle retribuzioni nette mensili dei proponenti risulta essere pari ad euro 1.746,00, con una disponibilità residua di euro 476,00 per far fronte all'adempimento di tutte le proprie obbligazioni (con l'unica eccezione di *Italcredi S.p.A.* grazie all'esistenza della cessione del quinto e della delegazione di pagamento), vi è stata l'impossibilità oggettiva di provvedere al pagamento dei finanziamenti contratti nel corso degli anni nonché delle somme dovute anche per tributi locali. Tali circostanze hanno poi aggravato la situazione debitoria dei proponenti, per il maturare di interessi moratori e spese legali per quanto attiene il mancato rimborso delle rate di prestito nonché per il maturare delle somme dovute a titolo di sanzioni, interessi ed aggio in favore della *Agenzia delle Entrate-Riscossione*. Tale situazione di squilibrio patrimoniale, esistente da alcuni anni, ha contribuito a far aggravare lo stato di sovra-indebitamento dei sig.ri *Carfora Lettieri Salvatore e Liberti Rosa*.

Al fine di valutare l'esistenza della situazione di sovra-indebitamento, l'incidenza mensile della debitoria, senza considerare l'importo richiesto da *IFIS NPL Investing S.p.A.* per l'assenza dei relativi contratti di finanziamento oggetto di cessione, è pari ad euro 962,76, somma già decurtata della cessione del quinto e delle delegazione di pagamento.

Nella sottostante tabella viene riportato il peso e l'incidenza mensile della debitoria del nucleo familiare, per cui è di solare evidenza la sussistenza del sovra-indebitamento.

Retribuzione netta mensile	Spese mensili sostentamento nucleo familiare	Reddito mensile disponibile	Rata mensile debiti	Incidenza mensile debito
€ 1.746,00	€ 1.270,00	€ 476,00	€ 962,76	55,14%

In definitiva, nella valutazione delle ragioni dell'incapacità dei debitori ad adempiere alle obbligazioni assunte, un ruolo senza dubbio di rilievo assume la considerazione delle necessità della famiglia intese qui come spese necessarie per far fronte al soddisfacimento dei bisogni primari essenziali dei suoi componenti, come il diritto alla salute e ad un'esistenza dignitosa. Da tale punto di vista, si è tenuto conto della spesa media mensile effettiva, sostenuta dalla famiglia dei debitori, tenendo conto delle sole spese indispensabili per il sostentamento.

Lo stipendio medio mensile netto (decurtato delle trattenute di legge e delle trattenute per la cessione del quinto e della delegazione di pagamento, oltre all'accantonamento conseguenza della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi) è messo in rapporto con le rate dei debiti per la verifica dello stato di sovraindebitamento del debitore (sempre senza considerare la debitoria verso *IFIS NPL Investing S.p.A.* per le ragioni innanzi esposte).

Ciò fatto, si è provveduto anche a calcolare il reddito disponibile per il rimborso dei debiti come differenza tra il reddito netto mensile, pari a euro 1.746,00, e le spese medie mensili, pari a euro 1.270,00. Tale differenza costituisce la quantità effettiva di denaro di cui i debitori possono disporre per il rimborso dei prestiti, senza minare la capacità di garantire al nucleo familiare i mezzi per una esistenza libera e dignitosa.

In considerazione di quanto detto, risulta evidente l'oggettiva impossibilità dei debitori di onorare gli impegni finanziari alle scadenze prefissate per via della verificata insussistenza di un'adeguata capacità reddituale.

Allo stato attuale i proponenti, infatti, possono sostenere una rata mensile pari ad euro 476,00.

5.2 Qualifica di consumatori dei proponenti

A norma del richiamato art. 2, comma 1, lett. e) C.C.I.I. **è definito consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società**

appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali.

I proponenti, entrambi lavoratori dipendenti, possono, pertanto, essere considerati consumatori, visto che **i debiti sono stati contratti per scopi estranei alla loro attività** (in ogni caso non imprenditoriale), così come emerge anche dalla natura complessiva dell'intera debitoria. Si versa, quindi, a modesto parere della sottoscritta, nella c.d. fattispecie relativa al "**debitore civile sovraindebitato**", visto anche che i proponenti non sono soggetti alle procedure concorsuali di cui al D. Lgs. 12.01.2019, n. 14.

5.3 Cause dell'indebitamento

In merito alle cause dell'indebitamento i proponenti, per il tramite dei loro difensori, hanno testualmente esposto:

“Le cause dell'indebitamento sono di fatto oggettive, come dimostrato dalla documentazione a corredo allegata alla presente proposta e qui sinteticamente esposta. L'indebitamento in esame inizia quando Carfora Lettieri Salvatore, riceve in donazione dal padre Giuseppe un immobile. Tale immobile versava in condizioni fatiscenti, per cui necessitava di una ristrutturazione per renderla abitabile.

Per questo motivo, i coniugi Carfora Lettieri Salvatore e Liberti Rosa contraevano un mutuo per la ristrutturazione di quella che doveva divenire la loro abitazione, sita in San Felice a Cancelli (CE) - fraz. Botteghino - via Manzoni n. 3.

Tale mutuo era inizialmente proporzionato al progetto e al preventivo delle opere a realizzarsi (€ 133.451,95 - a tasso fisso teorico del 4,84%, con rata mensile di € 703,41) Altresì, si tenga conto che tale mutuo era assistito, oltre che da garanzie reali (ipoteca di 1° grado) sul sopra citato immobile, anche dalle fidejussioni personali dei condebitori e, in più, dalle fidejussioni dei due genitori del Carfora Lettieri Salvatore, i quali ultimi, all'epoca erano in grado di prestarle.

Nel corso del tempo, i genitori del ricorrente, si sono gravemente ammalati per i postumi di un infarto che colpì il Carfora Lettieri Giuseppe e di sopraggiunte gravi vasculopatie, cronicizzate poi. Anche la situazione clinica della fidejussore Guida Filomena (madre del proponente) si è fortemente aggravata nel corso del tempo a causa di un ictus che l'ha costretta a letto e/o sulla sedia a rotelle.

Oltretutto, sopraggiungeva, nel corso dello svolgimento dei lavori di ristrutturazione, la necessità tecnica di modificare i lavori originariamente programmati per miglioramenti

VIA VITTORIO EMANUELE II 130 COOP. ETRUSCA – 81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)
Telefax 0823.810545

VIA ATELLANA N. 19 – 81031 AVERSA (CE)
Tel. 081.8906373 Fax 0815020211

P.e.c.: francesca.sagliocco@pec.it
Email: francesca.sagliocco@gmail.com

strutturali ed energetici, oltre a diversi imprevisti tecnici dovuti a plurime e susseguite normative, soprattutto in materia di impatto energetico degli edifici residenziali. Pertanto, sopravveniva la necessità di realizzare una struttura edilizia al livello superiore della ristrutturanda abitazione che garantisse un'ideale conformazione e caratteristiche per il risparmio energetico e la soluzione dei problemi tecnici connessi, in gran parte sopravvenuti, come attestato anche dal professionista che dirigeva i lavori.

Questa circostanza determinava una conseguenziale fisiologica e rilevante lievitazione della spesa originariamente preventivata. Tuttavia, è da sottolineare che il maggior costo da affrontare sarebbe stato ammortizzato da una sensibile riduzione dei costi di mantenimento energetico dell'edificio residenziale interessato dalla ristrutturazione, quindi, la convenienza a sottostare a tali imperativi normativi e tecnici sopravvenuti era comunque conciliabile con il rispetto di tali nuovi obblighi.

A fronte di tale nuova edificazione, i coniugi facevano richiesta alla banca mutuante di ampliare l'importo già erogato a quanto necessario a coprire il fabbisogno per la ristrutturazione del secondo livello immobiliare. L'istituto bancario rifiutava tale rimodulazione, benché già sovra garantita dalle quattro fidejussioni e dall'ipoteca di 1° grado già acquisita in sede di mutuo "iniziale", ipoteca che, nonostante l'inattività delle parti e l'assenza di qualsivoglia pattuizione in tal senso, si sarebbe comunque, progressivamente e "passivamente" estesa anche sul secondo livello immobiliare in corso di realizzazione per i motivi sopra indicati.

Per cui, al raddoppio degli immobili in corso di realizzazione, comunque entrambi ipotecati, non corrispondeva l'incremento del mutuo, che avrebbe ben potuto rimodulare ad € 250.000,00, con pari durata del mutuo "iniziale" (30 anni), a copertura dell'importo occorrente anche per la realizzazione del secondo immobile al livello superiore, mantenendo la sostenibilità di pagamento dei condebitori e dei fidejussori con una rata di circa € 1.300,00 mensili (a fronte del reddito netto complessivo di circa € 3.000,00 dei soli condebitori). Pertanto, l'ipoteca a favore della banca, che nel frattempo si era estesa anche sull'immobile che non era originariamente incluso nel progetto, determinava uno squilibrio strutturale e rilevante tra l'importo del mutuo originariamente concesso (€ 133.451.95) e le garanzie, ipotecaria e fideiussorie, acquisite inizialmente e progressivamente dalla banca mutuante, comportando di

conseguenza l'impossibilità di assumere un nuovo mutuo con la stessa durata di lungo termine in modo da avere una rata compatibile.

La condebitrice Liberti Rosa, nel periodo considerato di formazione del sovraindebitamento, veniva licenziata dall'azienda ove lavorava a causa della perdurante crisi economica, per cui dal 24/07/2012, la ricorrente non poteva più disporre del reddito netto mensile che, all'epoca della sottoscrizione del mutuo, era pari a circa € 1.150,00.

Ovviamente, anche questo delicato aspetto determinava l'inevitabile peggioramento delle condizioni economiche del nucleo familiare rendendo oltremodo problematico, insieme al coacervo degli altri sopraggiunti eventi negativi, il pagamento dei debiti finanziari assunti per la ristrutturazione della casa.

Come sopra accennato, oltre ai due condebitori, alle loro fidejussioni personali e all'ipoteca sull'immobile da ristrutturare, vi erano anche le fidejussioni del padre del condebitore (CARFORA LETTIERI GIUSEPPE) che, purtroppo, in data 07/11/2012, veniva colpito da un infarto e versava in condizioni di salute alquanto precarie, essendo affetto anche da diabete cronico. La madre, GUIDA FILOMENA, veniva colpita da grave vasculopatia, tale da renderne urgente il ricovero, versando in condizioni di particolare sofferenza e disabilitazione. Non solo, qualche tempo più tardi la signora Guida Filomena veniva colpita anche da "ictus", peggiorando ancor più il suo già precario stato di salute, costringendola ad una degenza su sedia a rotelle e a letto. Per cui, questi drammatici eventi rendevano impossibile destinare altrove gli importi delle pensioni dei 2 genitori di Carfora Lettieri Salvatore, se non alle costose e rilevanti cure di cui necessitavano senza indugio.

In tutti questi anni, date le precarie condizioni di salute dei genitori, il sig. Carfora Lettieri Salvatore si è costantemente occupato di loro, fino alla recente scomparsa di entrambi.

Ovviamente, la congiunzione di questi eventi determinava l'impossibilità, anche da parte di questi fidejussori, di proseguire a contribuire alle spese della ristrutturazione, con il pagamento delle rate dei finanziamenti assunti, attingendo dalle loro pensioni.

In questo quadro di eventi, nel quale i condebitori sono stati costretti a rivolgersi ad altri istituti di credito per la copertura dell'ulteriore fabbisogno finanziario sopravvenuto (onde evitare di trovarsi, paradossalmente, con un immobile senza

ultimazione dei lavori, inabitabile, e con un mutuo da pagare), si è innestata anche la sequenza di negativi eventi sopra descritti (licenziamento della condebitrice; aggravamento delle condizioni di salute dei fidejussori - genitori di uno dei condebitori) in forza dei quali è venuta meno una quota rilevante della provvista finanziaria destinata al pagamento degli impegni finanziari assunti, divenendo matematicamente e strutturalmente impossibile farvi fronte.

Infatti, durante il verificarsi dei suddetti eventi, si era di fronte alla disponibilità di un solo reddito obiettivamente sicuro, quello del condebitore Carfora Lettieri Salvatore, di circa € 1.850,00 mensili, dal quale venivano trattenuti alla fonte circa € 800,00 (cessione del 1° e 2°quinto dello stipendio) da uno degli istituti di credito finanziatori della ristrutturazione, la "Pitagora S.p.A.", per cui questo unico condebitore doveva far fronte alle spese basilari del nucleo familiare, con la sola rimanenza di circa € 1.050,00 mensili, rendendo oltremodo impossibile qualsiasi altra possibilità di diversa destinazione, tanto meno per il pagamento degli impegni finanziari degli altri istituti di credito finanziatori della ristrutturazione.

Da quanto sopra ampiamente illustrato appare evidente che l'indebitamento dei coniugi Carfora Lettieri-Liberti inizia nel 2010 con la stipula con la BNL del mutuo destinato alla ristrutturazione dell'immobile ricevuto dal Carfora in donazione. Tutte le successive obbligazioni assunte con i diversi istituti sono infatti successive al fine adeguare l'abitazione alle nuove normative.

Alla luce di quanto sopra detto, l'unica strada percorribile, ad oggi, è l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, in modo da poter avere una second chance e cercare di continuare a garantire un tetto sicuro alla propria famiglia”.

5.4 Meritevolezza, valutazione del merito creditizio e accesso a precedenti procedure

Il legislatore della riforma, all'art. 69 C.C.I.I., ha espressamente statuito: “*Il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.*”

Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124 bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta”.

Quindi, oltre ai suddetti requisiti già analizzati, il legislatore sembra abbia voluto rimarcare, nuovamente, il requisito della c.d. meritevolezza (a cui nel passato si faceva riferimento anche per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo). Tanto è dato comprendere, anche dalla circostanza indicata espressamente nella stessa legge, laddove è richiesto che il debitore in stato di crisi non deve aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni a procedure di risoluzione della crisi per porre rimedio alla propria situazione di insolvenza.

Tale requisito è stato rimarcato al fine di evitare che il debitore c.d. “civile” possa assumere comportamenti opportunistici, indebitandosi ingiustificatamente e facendo poi ricorso allo strumento di composizione della crisi come forma per liberarsi dalle obbligazioni assunte.

Quindi, per valutare l'esistenza del requisito della meritevolezza, occorre verificare la natura non colposa del sovraindebitamento e la diligenza del debitore nello stimare la propria capacità di adempiere alle obbligazioni assunte.

Inoltre, per completare l'indagine, occorre anche verificare il comportamento del/dei creditore/creditori, soprattutto per quanto concerne il credito al consumo, verificando la diligenza e la correttezza del creditore medesimo nella concessione di credito ad un soggetto già indebitato **(c.d. valutazione del merito creditizio)**.

Nel caso che ci occupa, la sottoscritta **ritiene sussistere il requisito della meritevolezza**.

Preliminarmente è opportuno rilevare che i proponenti hanno contratto il mutuo fondiario, per la ristrutturazione della casa ove risiede il nucleo familiare, quando entrambi avevano un lavoro dipendente a tempo indeterminato e potevano attingere anche alle risorse economiche dei genitori del sig. *Carfora Lettieri Salvatore*.

Successivamente alla stipula del contratto di mutuo con *B.N.L. s.p.a.* sono emerse ulteriori esigenze di natura tecnica che hanno richiesto ulteriori risorse finanziarie, necessarie al completamento dei lavori di ristrutturazione, e, a fronte della mancata concessione di nuova finanza da parte della *B.N.L. s.p.a.*, già nell'anno 2012, il sig.

Carfora Lettieri Salvatore, anche in considerazione del licenziamento della sig.ra *Liberti Rosa*, stipulava dei contratti di finanziamento chirografario con cessione del quinto e delegazione di pagamento, con rate di circa euro 800,00, trattenute dalla busta paga mensile. Tali finanziamenti, stipulati dal proponente, sono stati contratti con la sola finalità di procurarsi i mezzi necessari per provvedere al completamento dei lavori di ristrutturazione della propria abitazione per consentire al proprio nucleo familiare di “*avere un tetto*” per poter vivere dignitosamente.

Quindi, non potendo più adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, preso anche dalla disperazione e, sicuramente, anche da una non corretta, ma scusabile a parere di chi scrive, valutazione della propria capacità di assumere obbligazioni, il sig. *Carfora Lettieri Salvatore* ha fatto ricorso, nel corso degli anni, ad altre ed ulteriori fonti di finanziamento.

Le difficoltà economiche, poi, si sono ulteriormente aggravate, prima con la malattia e poi con la morte, dei fideiussori, genitori del sig. *Carfora Lettieri Salvatore*.

Ad ulteriore dimostrazione del requisito della meritevolezza si aggiunge, poi, la circostanza che non risultano elevati protesti a carico dei proponenti (cfr. doc. 26 e 27).

Gli stessi hanno sempre cercato di adempiere alle proprie obbligazioni ed hanno cercato, in ogni modo, di provvedere al pagamento delle rate mensili, rivolgendosi, in buona fede, ad altre società finanziarie che, nonostante una situazione debitoria già grave, hanno erogato i successivi finanziamenti.

Infine, ma non da ultimo, considerando che il sovraindebitamento è un processo graduale, nel quale assume un peso rilevante il finanziamento concesso ad un soggetto già indebitato, occorre fare alcune valutazioni in merito all’atteggiamento avuto dalle società finanziarie per quanto attiene la valutazione del c.d. “merito creditizio”, soprattutto per quanto concerne i contratti di cessione del quinto e delegazione di pagamento stipulati con *Italcredi S.p.A.*

Sul punto occorre precisare che l’art. 124 *bis* T.U.B. prevede che, *prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente.*

Si richiama, poi, sempre per quanto attiene la valutazione del merito creditizio e l’assenza di colpa del consumatore, la recente giurisprudenza di merito, come, ad

esempio, la decisione del Tribunale di Napoli Nord, che, con decreto n. 7761/2018 del 05.10.2018, nell'omologare un piano del consumatore, ha testualmente statuito per ciò che concerne il merito creditizio ed il richiamato art. 124 bis T.U.B.: *“La ratio della norma è di tutelare il mercato creditizio e il richiedente il finanziamento, prevedendo la titolarità di un ufficio di diritto privato avente a oggetto una consulenza finanziaria diretta a consentire al cliente il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto.*

In coerenza con la ratio della norma diretta alla tutela d'interessi pubblicistici, connessi al mercato creditizio, e privatistici, afferenti la tutela del consumatore, si deve ritenere che l'intermediario nel caso in cui sia necessario per la tutela degli interessi protetti dal proprio ufficio, debba escludere la concessione del finanziamento. Il logico corollario è che, nel caso in cui sia violato l'art. 124 bis TUB, il sovraindebitamento derivante dalla stipula del contratto di finanziamento è riconducibile in relazione causale esclusivamente all'intermediario finanziario.

Invero, nella fase diretta alla stipula del contratto di finanziamento, è previsto ex legis la necessaria consulenza finanziaria dell'intermediario il quale, sulla base delle informazioni di cui può disporre, ha il potere decisionale, esclusivo e discrezionale, di concedere il finanziamento al consumatore.

La seconda questione che si pone riguarda l'interpretazione del concetto colposamente, quindi, il legislatore prescrive quale condizione ostativa all'omologa una situazione soggettiva, il dolo o colpa, ovvero una situazione oggettiva, cioè il rispetto di regole cautelari. Questo giudicante ritiene di escludere che il legislatore con la locuzione colposamente faccia riferimento al rispetto di regole cautelari, cioè alla cd. colpa oggettiva. L'art. 124 bis TUB prevede, in caso di ricorso al credito, l'automatica consulenza finanziaria dell'intermediario, quindi, nessuna violazione di regole precauzionali è riscontrabile nella condotta del consumatore il quale nel richiedere l'accesso al mercato creditizio attiva direttamente, giusta la citata disposizione, l'attività di consulenza dovuta dall'intermediario a protezione del mercato e dello stesso istante. Logico corollario è che con la locuzione colposamente il legislatore fa riferimento all'elemento psicologico. La lettura coordinata dei requisiti soggettivi e oggettivi che devono essere valutati ai sensi dell'art. 12 cit (12 bis

Legge 03/2012 ndr), **impone di ritenere che il giudice conclude in senso negativo il giudizio di meritevolezza nel caso in cui il consumatore si sia rappresentato e abbia voluto la condotta che è stata causa determinante ed esclusiva dell'accesso al mercato creditizio con conseguente situazione di sovraindebitamento, situazione che si risconterà nel caso in cui il soggetto abbia fornito false informazioni all'intermediario nella fase di stipula del contratto.** Il consumatore, quindi, non può essere ritenuto in colpa per essersi rivolto a un soggetto, appunto l'intermediario, titolare di un ufficio di diritto privato, e aver fatto affidamento sulla relativa capacità di valutare il proprio merito creditizio.

In conclusione, in base al combinato disposto degli artt. 12 co. 2 L. 3/12, 124 bis TUB, deve ritenersi che il consumatore, **avendo domandato l'accesso al mercato creditizio tramite intermediari qualificati titolari di un ufficio di diritto privato e, quindi, della funzione di fornire un servizio di consulenza finanziaria, non ha tenuto una condotta colposa nella stipula dei contratti di finanziamento che hanno determinato la situazione di sovraindebitamento**".

All'uopo giova evidenziare come tale principio, affermato dal richiamato arresto giurisprudenziale, pienamente condiviso dalla sottoscritta, è pacificamente applicabile alla fattispecie.

I proponenti, ed in particolare il sig. *Carfora Lettieri Salvatore* si è rivolto, per l'accesso al credito, ad operatori specializzati e qualificati i quali, avendo a disposizione le necessarie competenze ed i necessari strumenti tecnici, ben potevano negare i richiesti finanziamenti. Invece, contrariamente, nel proprio esclusivo interesse, tali operatori specializzati, forse già dall'anno 2012, hanno colposamente contribuito al sovraindebitamento del sig. *Carfora Lettieri Salvatore* e ciò soprattutto in considerazione del fatto che già la *BNL S.p.A.*, che aveva erogato il mutuo fondiario nell'anno 2010 ed era già debitamente garantita, aveva rigettato la richiesta dei proponenti per l'accesso a nuova finanza.

Ben potevano, quindi, le società finanziarie di cui si dice effettuare diverse valutazioni nella concessione dei prestiti, anche mediante la semplice consultazione delle banche dati in loro possesso.

Tale circostanza non può non avere un peso decisivo per ciò che attiene il requisito della meritevolezza, essendo la disciplina del credito al consumo generica ed indeterminata

sul piano dei rimedi per ciò che concerne atteggiamenti negligenti del creditore nella valutazione del merito creditizio, mentre è da considerarsi pregnante il controllo che la legge richiede sul requisito della meritevolezza.

Sempre con riferimento al requisito della meritevolezza, l'art. 68, comma 3, C.C.I.I. così statuisce: *“L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159”*.

Nelle sottostanti tabelle si riportano la scala di equivalenza ISEE relativa all'anno 2018, anno in cui sono stati stipulati i contratti di finanziamento con cessione del quinto e delegazione di pagamento e le valutazioni sull'esistenza del merito creditizio al momento dell'erogazione del finanziamento da parte di *Italcredi S.p.A.* con riferimento alla massa personale del solo sig. *Carfora Lettieri Salvatore*.

COEFFICIENTE EQUIVALENZA ISEE ANNO 2018	
Componenti nucleo familiare	Coefficiente equivalenza
4	2,46

SOGGETTO FINANZIATORE:	
ITALCREDI S.P.A. – Contratto di cessione del quinto n. 115477 del 10.08.2018	
A) Assegno sociale di competenza anno finanziario	€ 453,00
Componenti nucleo familiare (senza presenza di figli disabili)	4
B) Coefficiente equivalenza ISEE anno 2018	2,46
C) Spese nucleo familiare (AxB=C)	€ 1.114,38
D) Reddito mensile disponibile	€ 1.750,00
E) Rata mutuo fondiario	€ 703,57
F) Rata massima mensile disponibile (D-C-E=F)	- € 67,95
G) Rata mensile cessione del quinto	€ 379,00
H) Capacità (+) / Incapacità (-) alla restituzione della rata (F-G=H)	- € 446,95
VALUTAZIONE MERITO CREDITIZIO	NO

SOGGETTO FINANZIATORE:	
ITALCREDI S.P.A. – Contratto di delegazione di pagamento n. 110293 del 03.04.2018	
A) Assegno sociale di competenza anno finanziario	€ 453,00
Componenti nucleo familiare (senza presenza di figli disabili)	4
B) Coefficiente equivalenza ISEE anno 2018	2,46
C) Spese nucleo familiare (AxB=C)	€ 1.114,38
D) Reddito mensile disponibile	€ 1.750,00
E) Rata mutuo fondiario	€ 703,57
F) Rata massima mensile disponibile (D-C-E=F)	- € 67,95
G) Rata mensile cessione del quinto	€ 368,00
H) Capacità (+) / Incapacità (-) alla restituzione della rata (F-G=H)	- € 435,95
VALUTAZIONE MERITO CREDITIZIO	NO

Nelle successive tabelle si riportano la scala di equivalenza ISEE relativa all'anno 2012, anno in cui è stato stipulato il contratto di finanziamento *PRESTITEMPO* con *Deutsche Bank S.p.A.* e la valutazione sull'esistenza del merito creditizio al momento dell'erogazione del finanziamento con riferimento alla massa personale del solo sig. *Carfora Lettieri Salvatore*.

COEFFICIENTE EQUIVALENZA ISEE ANNO 2012	
Componenti nucleo familiare	Coefficiente equivalenza
4	2,46

SOGGETTO FINANZIATORE:	
DEUTSCHE BANK S.P.A. – Contratto di finanziamento PRESTITEMPO del 30.08.2012	
A) Assegno sociale di competenza anno finanziario	€ 429,40
Componenti nucleo familiare (senza presenza di figli disabili)	4
B) Coefficiente equivalenza ISEE anno 2012	2,46
C) Spese nucleo familiare (AxB=C)	€ 1.056,32
D) Reddito mensile disponibile	€ 2.570,33
E) Rata mutuo fondiario	€ 703,57
F) Rata massima mensile disponibile (D-C-E=F)	€ 990,44
G) Rata mensile finanziamento	€ 259,19
H) Capacità (+) / Incapacità (-) alla restituzione della rata (F-G=H)	€ 731,25
VALUTAZIONE MERITO CREDITIZIO	SI

La valutazione del merito creditizio relativo all'anno 2012 è stata formulata senza tenere conto di eventuali altri contratti di finanziamento, oggetto di cessione a *Banca IFIS S.p.A.* e successivamente a *IFIS NPL Investing S.p.A.*, in quanto non più in possesso dei proponenti e non forniti dal soggetto creditore/cessionario, sebbene richiesti.

E' possibile ritenere, però, vista anche la mancata erogazione di nuova finanza da parte della BNL S.p.A., che la valutazione del merito creditizio possa essere considerata negativa anche nell'anno 2012.

Nelle sottostanti tabelle, infine, si riportano la scala di equivalenza ISEE relativa all'anno 2010, anno in cui è stato stipulato il contratto di mutuo fondiario con *BNL S.p.A.* e la valutazione sull'esistenza del merito creditizio al momento dell'erogazione del finanziamento con riferimento alla massa comune dei proponenti.

COEFFICIENTE EQUIVALENZA ISEE ANNO 2010	
Componenti nucleo familiare	Coefficiente equivalenza
4	2,46

SOGGETTO FINANZIATORE:	
<i>BNL S.P.A. – Contratto di mutuo fondiario del 05.02.2010</i>	
A) Assegno sociale di competenza anno finanziario	€ 411,53
Componenti nucleo familiare (senza presenza di figli disabili)	4
B) Coefficiente equivalenza ISEE anno 2012	2,46
C) Spese nucleo familiare (AxB=C)	€ 1.012,36
D) Reddito mensile disponibile	€ 2.586,42
E) Rata massima mensile disponibile (D-C=E)	€ 1.574,06
F) Rata mensile finanziamento	€ 703,57
G) Capacità (+) / Incapacità (-) alla restituzione della rata (E-F=G)	€ 870,49
VALUTAZIONE MERITO CREDITIZIO	SI

In definitiva lo stato di crisi finanziaria ed economica dei debitori, e quindi lo stato di bisogno in cui i coniugi ricorrenti operavano, era noto o individuabile dagli Istituti di Credito e Finanziatori, sicuramente nell'anno 2018 (data di stipula dei contratti di cessione del quinto e di delegazione di pagamento) e, molto probabilmente, anche nell'anno 2012. È, infatti, prassi e **regola del sistema finanziario**, prima di procedere

VIA VITTORIO EMANUELE II 130 COOP. ETRUSCA – 81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)
Telefax 0823.810545

VIA ATELLANA N. 19 – 81031 AVERSA (CE)
Tel. 081.8906373 Fax 0815020211
P.e.c.: francesca.sagliocco@pec.it
Email: francesca.sagliocco@gmail.com

a nuove erogazioni di finanziamento, **attingere ad informazioni acquisibili dalle banche dati per valutare correttamente il “merito creditizio” previsto dall’art. 124 bis del T.U.B.. Nella fattispecie i vari istituti di credito e società finanziarie, soprattutto con riferimento alle operazioni compiute nell’anno 2018, non hanno valutato correttamente il “merito creditizio”** prevista dalla mentovata norma (*Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente*). Tale preventiva valutazione del merito creditizio è stata introdotta dall’art. 8 della direttiva n. 2008/48/CR del Parlamento Europeo. La disposizione, poi, va letta in combinato disposto con il comma 5 dell’art. 124 T.U.B., secondo il quale gli istituti finanziari hanno l’obbligo di fornire a chi abbia richiesto un finanziamento informazioni *“adeguate in modo che possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle esigenze e alla sua situazione finanziaria”*. L’obbligo che incombe sul finanziatore di valutare il merito creditizio è anche finalizzato a tutelare colui che ha formulato la richiesta di finanziamento (ordinanza ABF, Collegio di Roma, n. 153 del 2013; decisione ABF, Collegio di Milano, n. 2464 del 2013) e **“Non vi è dubbio che la violazione di tale obbligo determini il diritto del cliente di essere risarcito del danno cagionatogli”** (ABF, Collegio di Roma, decisione 4440 del 20.8.2013). Nella fattispecie, i proponenti, in stato di difficoltà finanziaria e in stato di sovra-indebitamento, agivano in evidente stato di bisogno riconducibile alla necessità di reperire liquidità per cercare di far fronte o, quantomeno, di tamponare la propria esposizione debitoria.

Giova, poi, precisare come lo stato di crisi finanziaria ed economica dei debitori, e quindi lo stato di bisogno in cui gli stessi si trovavano, sicuramente nell’anno 2018 e probabilmente nell’anno 2012, era a conoscenza degli Istituti Finanziatori. Infatti, gli stessi potevano facilmente accedere alla Banca dati Pubblica “CRIF”, la cui iscrizione nella stessa avviene sulla base di una convenzione tra la medesima banca dati e gli istituti finanziari, convenzione che prevede sia la comunicazione che la rilevazione di eventuali altri finanziamenti già ottenuti dal richiedente. È, infatti, prassi e regola del sistema finanziario, prima di procedere a nuove erogazioni, attingere informazioni dalle banche dati (CRIF) proprio per poter valutare correttamente il “merito creditizio”

previsto dal richiamato art. 124 *bis* del Testo Unico Bancario.

Della mancata valutazione del merito creditizio, soprattutto da parte della *Italcredi S.p.A.*, dovrà tener conto l'adito Tribunale ai fini dell'omologazione del piano (si cfr. anche art. 80 C.C.I.I. in tema di concordato minore).

Relativamente agli ulteriori requisiti richiesti dall'art. 69, comma 1, C.C.I.I. (*Il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte*), si ribadisce che i **proponenti non sono mai stati esdebitati nei cinque anni precedenti la presente domanda e non hanno già beneficiato, per due volte, dell'esdebitazione.**

6. PATRIMONIO DEI DEBITORI E COMPIMENTO DI EVENTUALI ATTI DI DISPOSIZIONE E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

La consistenza patrimoniale dei ricorrenti viene riportata nelle tabelle che seguono.

BENI IMMOBILI

DESCRIZIONE	UBICAZIONE	% PROPRIETA'	CATEGORIA E VANI	DATI CATASTALI	VALORE DI STIMA
Appartamento	San Felice a Canello, Via Manzoni	100% Carfora Lettieri Salvatore	A2 - vani 9	fl. 4, p.la 423, sub 3	€ 94.300,00

BENI MOBILI REGISTRATI

DESCRIZIONE	TARGA	% proprietà	VALORE DI STIMA
Autovettura Peugeot 107	DT246WB	100% Liberti Rosa	€ 4.500,00

BENI MOBILI E DISPONIBILITA' FINANZIARIE

NATURA	TITOLARITA' RAPPORTO	% PROPRIETA' E/O INTESTAZIONE	DISPONIBILITA' SOMME / VALORE
c/c ordinario n. 3802	MPS S.p.A.	Carfora Lettieri Salvatore e Liberti Rosa – disponibilità al 29.08.2023	€ 231,36
Stipendio	AORN Caserta	Carfora Lettieri Salvatore	€ 1.003,00
Stipendio	CRI.GA. SRLS	Liberti Rosa	€ 743,00
Beni e arredi casa		50% Liberti Rosa 50% Carfora Lettieri Salvatore	€ 0,00

VIA VITTORIO EMANUELE II 130 COOP. ETRUSCA – 81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)
Telefax 0823.810545

VIA ATELLANA N. 19 – 81031 AVERSA (CE)

Tel. 081.8906373 Fax 0815020211

P.e.c.: francesca.sagliocco@pec.it

Email: francesca.sagliocco@gmail.com

Per quanto concerne l'immobile di proprietà del sig. *Carfora Lettieri Salvatore*, lo stesso è l'unico bene immobile di proprietà del nucleo familiare e costituisce l'abitazione principale dello stesso, per cui la liquidazione di tale bene viene esclusa dalla presente proposta, così come viene esclusa l'autovettura, in quanto è l'unico veicolo a disposizione del nucleo familiare, necessario per gli spostamenti, soprattutto lavorativi, a ciò si aggiunge che si tratta di un'autovettura demodata, fuori produzione e di scarso valore economico.

I debitori, inoltre, sono proprietari degli arredi presenti all'interno dell'abitazione principale, in larga parte impignorabili ex art. 514 c.p.c., ed in ogni caso di difficile collocazione sul mercato e di difficile liquidazione, anche in relazione al loro irrisorio valore economico.

Infine, dalla documentazione esaminata, ovverosia quella messa a disposizione dai debitori e quella acquisita dalla scrivente (ispezioni ipotecarie e visure ACI/PRA), non sono emersi atti dispositivi in frode ai creditori, così come non risultano atti di straordinaria amministrazione effettuati dai proponenti nell'ultimo quinquennio.

Di conseguenza, ai fini della predisposizione della proposta di ristrutturazione del debito, viene messa a disposizione dei creditori la somma mensile che, al momento, risulta libera, pari ad euro 476,00.

Alla stessa, nel caso di concessione delle misure protettive, nonchè nel rispetto del principio della *par condicio creditorum*, potranno essere aggiunti gli importi di euro 379,00 (ad oggi trattenuti in virtù della cessione del quinto) ed euro 368,00 (ad oggi trattenuti in conseguenza della delegazione di pagamento) e quello pari ad euro 104,74 ad oggi accantonato in virtù di atto di pignoramento presso terzi.

L'importo libero disponibile, quindi, considerando le esigenze mensili del nucleo familiari per le quali è necessario l'importo di euro 1.270,00, potrebbe essere quantificato in euro 1.327,74 mensili.

7. ESISTENZA DI ATTI DEI DEBITORI IMPUGNATI DAI CREDITORI, DI GIUDIZI ED AZIONI ESECUTIVE PENDENTI

Dalla documentazione esaminata non emergono atti dei debitori impugnati dai creditori. Relativamente ai **giudizi in corso**, risulta pendente presso il **Tribunale di Santa Maria Capua Vetere** il giudizio iscritto al **n. 1320/2021 R.G.**, avente ad oggetto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo concesso in favore di *Deutsche Bank S.p.A.*, instaurato dal

sig. *Carfora Lettieri Salvatore*, con prossima udienza fissata per il 12.03.2024 nel corso della quale le parti dovranno concludere in merito alla proposta formulata dal Giudice, dott.ssa *Simona Di Rauso*, ex art. 185 bis c.p.c..

Risultano, poi, **pendenti**, le seguenti **azioni esecutive individuali**:

a) procedura esecutiva mobiliare di pignoramento presso terzi, in danno del sig. *Carfora Lettieri Salvatore*, ad istanza di *Deutsche Bank S.p.A.*, terzo pignorato *AORN Sant'Anna e San Sebastiano* di Caserta, iscritta presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere al n. 909/2023 R.G.E., assegnata al Giudice dott.ssa *Emilia Ferraro*, con udienza fissata per il 15.12.2023;

b) procedura esecutiva immobiliare, in danno del sig. *Carfora Lettieri Salvatore*, ad istanza di *Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.*, iscritta presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere al n. 134/2023 R.G.E., assegnata al Giudice dott.ssa *Linda Catagna*, in attesa di provvedimenti ex art. 569 c.p.c., con la quale è stato sottoposto ad esecuzione l'immobile costituente l'abitazione principale, sito in San Felice a Cancellò (CE) alla via Manzoni, distinto in N.C.E.U. al foglio 4, p.lla 423, sub. 3.

8. PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO

La presente proposta è stata elaborata con l'intento di:

- a) assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito almeno pari a quella ottenibile con il perdurare dello stato d'insolvenza dei debitori;
- b) dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dal sovra-indebitamento assicurando comunque al nucleo familiare un dignitoso tenore di vita;
- c) trovare il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il debito sostenibile.

In virtù di quanto sopra ed in considerazione delle previsioni circa la possibilità per i debitori di poter mantenere una capacità reddituale all'incirca pari a quella attuale, previo accoglimento della richiesta di misure protettive in virtù delle quali andrebbe sospesa la trattenuta posta dall'*AORN* di Caserta, in seguito alla notifica dell'atto di pignoramento presso terzi, con restituzione delle somme ad oggi accantonate, pari ad euro 942,66 ed accoglimento della eventuale moratoria nel pagamento dei finanziamenti ottenuti con la cessione del quinto e con la delegazione di pagamento, per almeno 12 mesi, si propone la ristrutturazione del debito nel seguente modo:

8.1 Pagamento spese di procedura in prededuzione – 100%

VIA VITTORIO EMANUELE II 130 COOP. ETRUSCA – 81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)
Telefax 0823.810545

VIA ATELLANA N. 19 – 81031 AVERSA (CE)

Tel. 081.8906373 Fax 0815020211

P.e.c.: francesca.sagliocco@pec.it

Email: francesca.sagliocco@gmail.com

	2023	2024	12/2023 – 06/2024
Compensi e spese gestore della crisi	€ 1.418,66	€ 6.795,63	
Totale	€ 1.418,66	€ 6.795,63	
TOTALE COMPLESSIVO			€ 8.214,29

Il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, all'art.6, prevede che *“Oltre ai crediti così espressamente qualificati dalla legge, sono prededucibili:*

- *i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento;*
 - *i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati;*
 - *i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonchè del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 47;*
 - *i crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi.*
- La prededucibilità permane anche nell'ambito delle successive procedure esecutive o concorsuali”.*

8.2 Pagamento creditori chirografari – 20%

Relativamente al pagamento dei creditori chirografari, considerando in tale categoria anche il credito di *Italcredi S.p.A.* (cessione del quinto e delegazione), si prevede che gli stessi verranno soddisfatti nella misura del 20%, percentuale da applicare agli importi così come calcolati dalla sottoscritta all'attualità e tenendo conto della proposta ex art. 185 *bis* c.p.c. formulata dal Giudice, dott.ssa *Simona Di Rauso*, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concesso in favore di *Deutsche Bank S.p.A.*.

Il credito vantato da *IFIS NPL Investing S.p.A.*, ai fini del presente piano di ristrutturazione del debito, viene considerato integralmente chirografario, atteso il valore di stima attribuito al bene immobile e l'importo di spettanza del creditore ipotecario di primo grado, *BNL S.p.A.*.

VIA VITTORIO EMANUELE II 130 COOP. ETRUSCA – 81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)
Telefax 0823.810545

VIA ATELLANA N. 19 – 81031 AVERSA (CE)
Tel. 081.8906373 Fax 0815020211

P.e.c.: francesca.sagliocco@pec.it
Email: francesca.sagliocco@gmail.com

Il pagamento dei debiti chirografari, così come ristrutturati, inizierà a decorrere dal mese di luglio 2024, come si evince dalle tabelle seguenti:

CREDITORE	Debito Residuo	% soddisfacimento	Debito ristrutturato
Deutsche Bank S.p.A.	€ 10.000,00	20%	€ 2.000,00
IFIS NPL Investing S.p.A.	€ 84.737,00	20%	€ 16.947,00
Italcredi S.p.A.	€ 20.292,82	20%	€ 4.058,00
Italcredi S.p.A	€ 18.520,48	20%	€ 3.704,00
Totale debito chirografario ristrutturato			€ 26.709,00

Considerando la somma disponibile mensile dei debitori, ai fini del consolidamento del debito, nell'importo sopra indicato di euro 1.327,74 mensili, la percentuale mensile destinata al pagamento di ogni creditore chirografario, in proporzione alla quota di debito ristrutturata, sarà la seguente:

CREDITORE	Debito ristrutturato	% soddisfacimento mensile	Quota mensile destinata al creditore
Deutsche Bank S.p.A.	€ 2.000,00	7,50%	€ 100,00
IFIS NPL Investing S.p.A.	€ 16.947,00	63%	€ 836,00
Italcredi S.p.A.	€ 4.058,00	15%	€ 199,00
Italcredi S.p.A	€ 3.704,00	13%	€ 172,00
Totale mensile per il pagamento del debito chirografario ristrutturato			€ 1.307,00

Di seguito si riporta il **fabbisogno finanziario** per il consolidamento del debito chirografario:

CREDITORE	Debito Ristrutturato	2024	2025	2026	Totale
Deutsche Bank S.p.A.	€ 2.000,00	€ 600,00	€ 1.200,00	€ 200,00	€ 2.000,00
IFIS NPL Investing S.p.A.	€ 16.947,00	€ 5.016,00	€ 10.032,00	€ 1.899,00	€ 16.947,00
Italcredi S.p.A.	€ 4.058,00	€ 1.194,00	€ 2.388,00	€ 476,00	€ 4.058,00
Italcredi S.p.A	€ 3.704,00	€ 1.032,00	€ 2.604,00	€ 68,00	€ 3.704,00
Totale	€ 26.709,00	€ 7.842,00	€ 16.224,00	€ 2.643,00	€ 26.709,00

VIA VITTORIO EMANUELE II 130 COOP. ETRUSCA – 81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)
 Telefax 0823.810545

VIA ATELLANA N. 19 – 81031 AVERSA (CE)
 Tel. 081.8906373 Fax 0815020211
 P.e.c.: francesca.sagliocco@pec.it
 Email: francesca.sagliocco@gmail.com

Nell'ambito del presente piano, **la ristrutturazione del debito chirografario avverrà in 20 mesi, a partire dal mese di luglio 2024 e fino al mese di febbraio 2026.**

Per quanto concerne la falcidia, anche del credito derivante dalla cessione del quinto e dalla delegazione di pagamento, giova precisare che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma 3, C.C.I.I.: **“La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4”.**

8.3 Pagamento debito iscritto a ruolo presso Agenzia delle Entrate-Riscossione (tributi locali) – 20%

Al debito iscritto a ruolo alla data odierna viene destinata una percentuale di soddisfacimento pari al 20% così come prevista per i chirografari, anche in virtù di quanto disposto dall'art. 67 C.C.I.I. che prevede la possibilità di falcidiare anche eventuali crediti di natura privilegiata, allorchè ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni oggetto di privilegio e/o prelazione. Orbene, nel caso di specie, in caso di vendita dell'immobile, in sede di esecuzione individuale, l'intero ricavato andrà al creditore ipotecario privilegiato, per cui nulla residuerà per il debito iscritto a ruolo. Un'eventuale esecuzione mobiliare di pignoramento presso terzi, ad oggi, avrebbe esito negativo, attesa l'esistenza dell'atto di pignoramento presso terzi ad istanza di *Deutsche Bank S.p.A.*, con conseguente impignorabilità delle somme residue. In definitiva, allo stato, il credito vantato dal Concessionario per la Riscossione è da considerarsi integralmente incapiente.

Si riporta di seguito la percentuale di soddisfacimento del credito ed il fabbisogno finanziario ai fini del piano, che prevede il pagamento del debito in parola in un'unica soluzione nel mese di marzo 2026.

CREDITORE	Debito Residuo	% soddisfacimento	Debito ristrutturato	Marzo 2026
Agenzia Entrate Riscossione	€ 4.355,35	20%	€ 871,00	€ 871,00
Totale	€ 4.355,00		€ 871,00	€ 871,00

8.4 Pagamento debito ipotecario *Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.*

Come sopra esposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma 4, C.C.I.I.: "È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'O.C.C.".

Orbene, l'immobile su cui è iscritta la garanzia ipotecaria, e oggi già oggetto di esecuzione immobiliare individuale, è stato valutato in euro 94.300,00 (=novantaquattromilatrecento/00).

In caso di aggiudicazione del bene in sede di primo tentativo di vendita la base d'asta sarà pari ad euro 94.300,00 e l'offerta minima, così come per legge, sarà pari ad euro 70.725,00.

Ciò senza considerare, come la prassi di riferimento insegna, soprattutto presso l'intestato Tribunale, che è piuttosto raro che un immobile venga aggiudicato al primo tentativo di vendita. Pertanto, al fine di non pregiudicare il credito oggetto di garanzia si può ritenere congruo, quale valore di liquidazione dell'immobile, quello sopra individuato di euro 70.725,00.

Considerando il debito privilegiato ipotecario nella misura ricalcolata dalla scrivente pari ad euro 149.687,44 e quello chirografario pari ad euro 2.774,95 la percentuale di soddisfacimento dello stesso viene riportata nella sottostante tabella:

CREDITORE	Debito Residuo	% soddisfacimento	Debito ristrutturato
BNL S.p.A.	€ 149.687,44 (privilegiato)	47,249%	€ 70.725,00
BNL S.p.A.	€ 2.774,95 (chirografo)	20%	€ 554,99
Totale debito ristrutturato			€ 71.279,99

Si riporta di seguito una tabella nella quale è esposto il fabbisogno annuale e il tempo necessario per soddisfare il credito vantato da *B.N.L. s.p.a.*, sia di natura privilegiata che chirografaria, con il residuo importo di euro 456,00, da marzo 2026 a settembre 2030:

Creditore	Debito consolidato	2026	2027	2028	2029	2030	Totale
BNL S.p.A.	€ 71.279,99	€ 12.405,66	€ 15.932,88	€ 15.932,88	€ 15.932,88	€ 11.075,69	€ 71.279,99
Totale	€ 71.279,00	€ 12.405,66	€ 15.932,88	€ 15.932,88	€ 15.932,88	€ 11.075,69	€ 71.279,99

VIA VITTORIO EMANUELE II 130 COOP. ETRUSCA – 81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)
Telefax 0823.810545

VIA ATELLANA N. 19 – 81031 AVERSA (CE)
Tel. 081.8906373 Fax 0815020211

P.e.c.: francesca.sagliocco@pec.it
Email: francesca.sagliocco@gmail.com

In merito al pagamento, così come proposto, giova evidenziare che la scadenza naturale del mutuo fondiario, prevista nel piano di ammortamento originario, era al 31.03.2040, mentre con la presente proposta di ristrutturazione del debito il pagamento viene anticipato di circa 10 anni, corrispondendo integralmente un importo pari al valore di mercato del bene immobile che ha garantito il mentovato finanziamento e con tempi corrispondenti a quella che potrebbe essere la naturale conclusione della procedura esecutiva immobiliare, soprattutto nel caso di mancata aggiudicazione del bene al primo tentativo di vendita.

9. FATTIBILITA' DEL PIANO E CONVENIENZA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA.

Così come sopra prospettato e previa concessione delle misure protettive e della moratoria richiesta, il piano sembra essere sostenibile per i proponenti, atteso che sembrano esservi sufficienti garanzie di pagamento sia per i creditori privilegiati nella misura integrale pari alla garanzia loro offerta e con liquidazione del bene alle attuali condizioni di mercato sia per i chirografari con la falcidia prevista nella misura di legge. Infatti, i proponenti non hanno altro modo per soddisfare i creditori se non quello di far ricorso alla loro unica entrata patrimoniale e cioè lo stipendio mensile per il lavoro dipendente svolto.

Il suddetto piano, così come proposto, soddisfa le primarie esigenze di vita del nucleo familiare dei proponenti, tutela le ragioni di credito del Concessionario e permettere ai proponenti di potersi riabilitare ed affrontare in maniera più serena la propria vita quotidiana, con soddisfazione, seppur parziale, anche dei creditori chirografari.

Il pagamento, seppur falcidiato, dei creditori chirografari è garantito dalle entrate mensili dei proponenti, così da permettere agli stessi di far fronte alle proprie esigenze personali e di soddisfare, seppur in parte, i suddetti creditori.

All'uopo, si evidenzia come sia **propedeutica e necessaria, ai fini della fattibilità del piano, la moratoria richiesta per il termine massimo di 12 mesi del pagamento, tramite trattenuta mensile, delle somme versate a titolo di cessione del quinto e delegazione di pagamento, nonché la sospensione delle trattenute effettuate dal datore di lavoro in conseguenza dell'atto di pignoramento presso terzi notificato da Deutsche Bank S.p.A., con conseguente autorizzazione al datore di lavoro di non**

provvedere ad ulteriori accantonamenti mensili per quanto attiene le suddette somme.

La percentuale di pagamento nella misura del 20% assicurata ai creditori chirografari rientra nei limiti previsti dall'art. 84, comma 4, C.C.I.I..

Si ritiene che così, come previsto dalla richiamata norma applicabile in sede di concordato preventivo liquidatorio, sia assicurato un giusto temperamento tra le ragioni dei creditori chirografari e quelle del debitore (anche quello civile) in stato di crisi.

Pertanto, la sottoscritta può ragionevolmente concludere che la suddetta proposta di ristrutturazione del debito abbia i requisiti per essere considerata fattibile.

In merito alla convenienza della proposta di piano, presentata dai sig.ri *Carfora Lettieri Salvatore* e *Liberti Rosa*, si ritiene che la stessa possa essere guardata con favore, sia nell'ottica di una tutela del consumatore meritevole, sia per quanto attiene i tempi e le possibilità di recupero da parte dei creditori.

All'uopo, in via preliminare, va evidenziato lo stato di squilibrio patrimoniale dei proponenti, atteso che le entrate patrimoniali degli stessi risultano del tutto insufficienti a soddisfare le esigenze di sopravvivenza dei medesimi e, nel contempo, a provvedere al pagamento dell'intera esposizione debitoria.

Infatti, considerato che l'importo della retribuzione mensile dei proponenti, al netto delle trattenute di legge e della cessione del quinto e della delegazione di pagamento, oltre che dell'accantonamento effettuato in seguito alla notifica del pignoramento presso terzi, risulta essere pari ad euro 1.746,00 mensili e tenuto conto che, per soddisfare i fabbisogni primari di vita dei proponenti, è necessaria una somma minima non inferiore ad euro 1.270,00 mensili, appare evidente che vi è stata l'oggettiva impossibilità di provvedere al pagamento delle rate dei prestiti contratti che, a fronte di un importo disponibile pari ad euro 476,00, ammontano ad euro 1.709,76, senza considerare l'importo dovuto *IFIS NPL Investing S.p.A.* per le ragioni più volte esposto e la debitoria iscritta a ruolo.

Inoltre, la circostanza relativa al fatto che i creditori hanno attivato, per il recupero, le procedure esecutive di legge, ha aggravato la situazione debitoria dei proponenti, per il maturare di somme dovute a titolo di interessi moratori, convenzionali e di spese legali

in favore degli stessi nonché per il maturare delle somme dovute a titolo di sanzioni, interessi ed aggio in favore dell'Agente della Riscossione.

Inoltre, si evidenzia l'atteggiamento non diligente delle società finanziatrici o, quantomeno, di alcune di esse, per quanto concerne la valutazione del c.d. merito creditizio, in particolare di *Italcredi S.p.A.*, atteso che la stessa ha consentito al sig. *Carfora Lettieri Salvatore* un ulteriore accesso al credito di rilevante importo quando, oramai, non ricorrevano più i presupposti di fatto e di diritto per poter accedere ad ulteriori finanziamenti, operando solo una valutazione di natura meramente speculativa e di tutela dei propri interessi economici, assicurandosi una strada privilegiata anche rispetto agli altri creditori attraverso la stipula di contratti di cessione del quinto e di delegazione di pagamento.

Diversamente, l'atteggiamento di un corretto e diligente operatore finanziario dovrebbe essere volto alla garanzia ed alla tutela non solo del mercato finanziario, ma anche del consumatore che si rivolge ad un operatore specializzato e professionale.

Rispetto al piano di ristrutturazione *de quo*, tenuto conto delle entrate patrimoniali dei proponenti, sembrerebbero non esservi ulteriori alternative per il soddisfacimento dei creditori, se non quello di ulteriori procedure esecutive individuali, con aggravio di interessi convenzionali pattuiti per i vari finanziamenti, che porterebbero ad un eventuale recupero, anche parziale, con tempi molto più lunghi rispetto a quelli proposti con il presente piano, cosa che ridurrebbe o rischierebbe di ridurre, definitivamente, i proponenti sotto la c.d. "soglia di povertà", con impossibilità di provvedere anche alle primarie e minime esigenze di vita, con conseguente perdita anche dell'unico immobile adibito a residenza del nucleo familiare.

Sul punto si precisa che la valutazione in ordine alla convenienza del Piano di Ristrutturazione del debito deve far riferimento anche ai costi delle procedure esecutive individuali, funzionali al recupero del credito e/o alla liquidazione coattiva dei beni ed ai tempi processuali non brevi nonché all'incognita relativa all'effettivo prezzo di liquidazione e di realizzo dei beni, nel caso di specie dell'unico bene immobile e dei soli beni mobili costituenti gli arredi dell'appartamento adibito a residenza dei proponenti (si cfr. sul punto Tribunale di Napoli, 21.10.2015).

Con riferimento ai crediti chirografari, inoltre, occorre effettuare una valutazione relativa all'attività necessaria per il loro realizzo, considerando il margine di

soddisfacimento, i tempi ed i costi dell'azione esecutiva. Anche per quanto attiene eventuali atti di pignoramento presso terzi, ad oggi, atteso il pignoramento già in essere sulla retribuzione mensile del sig. *Carfora Lettieri Salvatore*, con conseguente incapacienza degli altri creditori chirografari, occorre valutare i tempi non brevi relativi al soddisfacimento dei creditori, vieppiù per i creditori rimasti, allo stato, ancora inerti.

L'eventuale omologazione del piano, invece, consentirebbe, seppur in percentuale ridotta, il soddisfacimento **del residuo credito ancora dovuto ai creditori chirografari** nelle percentuali previste dalla legge e consentirebbe al "debitore civile" sovraindebitato di poter far fronte alle proprie elementari e basilari esigenze di vita quotidiana.

Sempre ai fini della convenienza della presente proposta, rispetto all'alternativa liquidatoria, la stessa, come sopra esposto, appare di indubbia convenienza anche per il creditore ipotecario *BNL S.p.A.*. Infatti, l'immobile su cui è iscritta la garanzia ipotecaria, già oggetto di esecuzione immobiliare individuale, è stato valutato in euro 94.300,00. Pertanto, nell'improbabile ipotesi di **aggiudicazione del bene nel corso del primo tentativo di vendita**, la base d'asta sarà pari ad euro 94.300,00 e **l'offerta minima, così come per legge, sarà pari ad euro 70.725,00**, ciò senza considerare che trattasi di immobile occupato.

In tale ultimo caso, infatti, gli esperti stimatori nominati in sede di esecuzione individuale effettuano una ulteriore decurtazione del prezzo di stima pari ad una somma non inferiore al 10%.

Nella fattispecie, quindi, il prezzo da porre a base d'asta sarà pari ad euro 84.870,00 (euro 94.300,00 – euro 9.430,00), per cui l'offerta minima (pari al 75% della base d'asta), **sarà pari ad euro 63.652,50**.

In caso di mancata aggiudicazione (cosa molto probabile vista la prassi dei Tribunali, ivi compreso quello di Santa Maria Capua Vetere), già al secondo tentativo di vendita il prezzo base sarà pari ad euro 63.652,50, con un'offerta minima pari ad euro 47.739,37.

Appare, quindi, *ictu oculi*, come l'alternativa liquidatoria sia sfavorevole anche per il creditore ipotecario, in quanto alle somme sopra prospettate andranno detratte tutte le spese di esecuzione da corrispondere in prededuzione e che sono poste a carico del **creditore procedente**.

La somma che, invece, il creditore ipotecario percepirebbe con l'omologa del presente piano di consolidamento del debito consentirebbe allo stesso entro il termine di circa 6 anni e mezzo, di soddisfare il proprio credito, in tempi congrui, simili alla durata media di una procedura esecutiva immobiliare, percependo una somma sì decurtata, ma nei limiti del reale valore di mercato del bene immobile concesso a garanzia, così come previsto dall'art. 67, comma 4, C.C.I.I.

In sede di esecuzione immobiliare **nulla residuerebbe per i creditori chirografari che resterebbero totalmente incapienti.**

Per quanto attiene eventuali azioni esecutive individuali, come già innanzi detto, i tempi sarebbero a dir poco biblici attesa l'esistenza di un pignoramento presso terzi già in essere e l'incapienza del reddito mensile del solo sig. *Carfora Lettieri Salvatore*, in quanto i creditori chirografari non hanno alcun titolo per agire nei confronti della sig.ra *Liberti Rosa*, il cui reddito mensile, tra l'altro, è da considerarsi totalmente impignorabile.

10. CONCESSIONE DELLE MISURE PROTETTIVE

In caso di ammissibilità della proposta *de qua*, ex art. 70, comma 4, C.C.I.I., si chiede che l'Ill.mo Sig. Giudice, sino alla definitività del provvedimento di omologazione, disponga che non possono, sotto pena di nullità, essere proseguite le azioni esecutive individuali già in essere e, nel caso di specie, la procedura esecutiva immobiliare n. 134/2023 R.G.E., pendente innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nonchè la procedura esecutiva mobiliare di pignoramento presso terzi n. 909/2023 R.G.E. Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, né essere iniziate a danno dei proponenti, azioni esecutive individuali, né essere disposti sequestri conservativi, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio dei debitori da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore e si chiede, altresì, sospendersi il corso degli interessi, sia legali che convenzionali.

Di conseguenza, in virtù dell'applicazione delle richieste misure protettive, si chiede che l'*AORN Sant'Anna e San Sebastiano* di Caserta voglia sospendere ogni accantonamento conseguente all'atto di pignoramento presso terzi notificato dalla *Deutsche Bank S.p.A.*, nonchè restituire, in un'unica soluzione, al sig. *Carfora Lettieri Salvatore* le somme fino ad oggi accantonate, pari ad euro 942,30, o quelle maggiori eventualmente accantonate fino al decreto di apertura della procedura.

Infine si chiede, in ogni caso, una **moratoria per un periodo di almeno 12 mesi per quanto attiene il pagamento del credito derivante dalla cessione del quinto e dalla delegazione di pagamento con sospensione di tali trattenute**, vista la negligenza e la malafede con cui ha operato la società finanziatrice che non ha tutelato né il consumatore debitore, né il mercato finanziario, concedendo credito a chi già era in una situazione di evidente squilibrio patrimoniale e finanziario, anche perché l'eventuale applicazione delle trattenute pregiudicherebbe, sicuramente, il presente piano di consolidamento del debito.

11. COMPLETEZZA E ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA – CONCLUSIONI E ATTESTAZIONI DEL PROFESSIONISTA

Sulla scorta delle indagini svolte, nonché della disamina del contenuto della proposta presentata, è possibile affermare che la documentazione fornita dai debitori a corredo della proposta risulta essere completa ed attendibile.

11.1 Coerenza del Piano proposto con le previsioni sul sovra-indebitamento.

- Il piano viene proposto ai sensi del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022.
- I debitori si trovano in stato di sovraindebitamento così come definito dal comma 1 lettera c) dell'art. 2, del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022.
- La proposta del piano è ammissibile.
- La domanda del piano rispetta le disposizioni di cui all'art. 67 comma 2 del D. Lgs. 14/2019, come modificato dal D.Lgs. 83/2022, ed è corredata dei seguenti documenti:
 - a) elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
 - b) elenco della consistenza e della composizione del patrimonio;
 - c) autocertificazione degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
 - d) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
 - e) indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

- I debitori, al momento dell'assunzione dell'obbligazione iniziale, avevano un disponibilità di reddito tale da consentire la ragionevole prospettiva di potervi adempiere (incolpevolezza).
- Lo stato di sovra-indebitamento è da imputare alle condizioni createsi a seguito del minor reddito percepito nel corso degli anni e al bisogno di contrarre altre obbligazioni per far fronte ai debiti precedenti ed alle esigenze di sopravvivenza dei familiari, oltre che alla mancata o, comunque, non corretta valutazione del merito creditizio, soprattutto di alcune società finanziatrici.
- E' stato valutato, ai fini della concessione del finanziamento, il merito creditizio ai sensi del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022.
- I debitori si trovano ora in stato di sovraindebitamento, come definito dal D.Lgs. 14/2019 e modificato dal D.Lgs. 83/2022, per fattori, non previsti, non prevedibili e non a loro imputabili.
- Sono state esposte le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni (art. 68, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022).
- È stata valutata positivamente la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ex art. 68 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022.
- È stata valutata l'indicazione presunta dei costi della procedura ex art. 68, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022.
- È stato verificato se, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore.
- E' stata analizzata la situazione reddituale del consumatore negli ultimi tre/cinque anni ed è stata verificata l'inesistenza di atti dei debitori impugnati dai creditori.

L'incolpevolezza è del tutto evidente.

11.2 Prerogativa del piano.

Le percentuali di abbattimento sono state previste in funzione della tipologia di finanziamento e dall'anzianità di concessione.

La tipologia di finanziamento influenza la percentuale di abbattimento in funzione delle garanzie rilasciate e della valutazione del rischio al momento della concessione.

Il residuo debito capitale è stato dedotto dal piano di ammortamento (o certificazione), quando rilasciato dal creditore; in alternativa è stato utilizzato quello pubblicato dalla banca dati nazionale CRIF a cui viene mensilmente comunicato dagli stessi creditori.

11.3 Conclusioni

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte la sottoscritta ritiene che la proposta di ristrutturazione del debito, come da Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore predisposto, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile.

11.4 Attestazione

Per tutto quanto sopra, la sottoscritta, quale Gestore della Crisi, esaminati:

- i documenti messi a disposizione dai debitori e quelli ulteriori acquisiti dalla scrivente come allegati alla presente relazione;
- la situazione reddituale e patrimoniale dei debitori;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto ad importo, natura e grado del privilegio;
- il contenuto del Piano di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore predisposto dai debitori e successivamente modificato dalla sottoscritta;

ATTESTA

la veridicità dei dati esposti e la fattibilità e convenienza per i creditori del Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore predisposto ai sensi del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022.

Si allegano i seguenti documenti:

1. elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
2. elenco dei beni di proprietà dei debitori;
3. elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
4. autocertificazione relativa all'assenza condanne penali;
5. modello 730/2021, redditi 2020, sig. *Carfora Lettieri Salvatore*;
6. modello 730/2022, redditi 2021, sig. *Carfora Lettieri Salvatore*;
7. certificazione unica anno 2020, sig.ra *Liberti Rosa*;
8. certificazione unica anno 2021, sig.ra *Liberti Rosa*;

VIA VITTORIO EMANUELE II 130 COOP. ETRUSCA – 81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)
Telefax 0823.810545

VIA ATELLANA N. 19 – 81031 AVERSA (CE)

Tel. 081.8906373 Fax 0815020211

P.e.c.: francesca.sagliocco@pec.it

Email: francesca.sagliocco@gmail.com

9. modello 730/2023 congiunto, redditi 2022, sigg.ri *Carfora Lettieri Salvatore* e *Liberti Rosa*;
10. elenco delle spese mensili occorrenti al mantenimento del nucleo familiare;
11. certificato contestuale di matrimonio, residenza e di stato di famiglia;
12. risultanze Centrale Rischi *Banca d'Italia* sig. *Carfora Lettieri Salvatore*;
13. risultanze Centrale Rischi *Banca d'Italia* sig.ra *Liberti Rosa*;
14. estratti di ruolo *Agenzia delle Entrate Riscossione* richiesti tramite SPID per sig. *Carfora Lettieri Salvatore*;
15. estratti di ruolo *Agenzia delle Entrate Riscossione* richiesti tramite SPID per sig.ra *Liberti Rosa*;
16. contratto di mutuo fondiario stipulato con *BNL S.p.A.*;
17. precisazione del credito *BNL S.p.A.* fornita dalla stessa Banca;
18. contratto di finanziamento *PRESTITEMPO – Deutsche Bank S.p.A.* n. 5791150 del 30.08.2012;
19. contratto di finanziamento con cessione del quinto *Italcredi S.p.A.* n. 115477 del 10.08.2018;
20. contratto di finanziamento con delegazione di pagamento *Italcredi S.p.A.* n. 110293 del 03.04.2018;
21. precisazione credito *Italcredi S.p.A.*;
22. visura nominativa *ACI/PRA* effettuata dalla sottoscritta per sig. *Carfora Lettieri Salvatore*;
23. visura nominativa *ACI/PRA* effettuata dalla sottoscritta per sig.ra *Liberti Rosa*;
24. ispezione ipotecaria nazionale per soggetto effettuata dalla sottoscritta per sig. *Carfora Lettieri Salvatore*;
25. ispezione ipotecaria nazionale per soggetto effettuata dalla sottoscritta per sig.ra *Liberti Rosa*;
26. visura protesti effettuata dalla sottoscritta per sig. *Carfora Lettieri Salvatore*;
27. visura protesti effettuata dalla sottoscritta per sig.ra *Liberti Rosa*;
28. estratti di conto corrente bancari intestati ai proponenti;
29. perizia di stima immobiliare fornita dai debitori;
30. atto di pignoramento immobiliare *BNL S.p.A.*;
31. atto di precetto *BNL S.p.A.*;

32. atto di pignoramento presso terzi *Deutsche Bank S.p.A.*;
33. avviso ex art. 543 c.p.c. notificato da *Deutsche Bank S.p.A.*;
34. precisazione credito *Deutsche Bank S.p.A.*;
35. copia sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, III Sezione Civile, a firma del G.O.P., dott.ssa *Carmela Sorgente*, relativa alla debitoria con *Banca IFIS S.p.A.*;
36. istanza a firma degli avv.ti *Cacciola - Carpentieri* depositata presso l'O.C.C. dell'O.D.C.E.C. di Caserta;
37. richiesta Gestore della crisi *Agenzia delle Entrate*;
38. richiesta Gestore della crisi *Deutsche Bank S.p.A., Ifis NPL S.p.A. e Ital Credit S.p.A.*;
39. richiesta Gestore della crisi *Vela OBG s.r.l., BNL S.p.A. e avv. Trezza*;
40. certificato matrimonio *Carfora Lettieri Giuseppe – Caiazza Teresa*;
41. verbale udienza del 19.09.2023 giudizio opposizione R.G. n. 1320/2021,
42. attestazioni pagamento rate mutuo *BNL s.p.a.*

Con osservanza.

Santa Maria Capua Vetere, 20.11.2023

Il Gestore della Crisi
(dott.ssa Francesca Sagliocco)

SAGLIOCCO
FRANCESCA
21.11.2023
20:40:17
GMT+01:00

